



Senato
della Repubblica

Norme e consuetudini di cerimoniale

Raccolte normative

Servizio
di Questura
e del Cerimoniale

n. 10
dicembre 2008

XVI Legislatura



Senato
della Repubblica

Raccolte normative

n. 10



Senato
della Repubblica

Norme e consuetudini di cerimoniale

Servizio
di Questura
e del Cerimoniale

n. 10
dicembre 2008

XVI Legislatura

La presente pubblicazione è stata redatta dall'Ufficio del Cerimoniale.

Gli aspetti editoriali sono stati curati dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senato possono essere richieste alla Libreria del Senato

- per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma
- per posta elettronica: libreria@senato.it
- per telefono: n. 0667062505
- per fax: n. 0667063398

INDICE

PARTE I ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

Sezione I	Esposizione delle bandiere	pag. 9
Sezione II	Insegne di comando	pag. 11
Sezione III	Altre disposizioni	pag. 12

PARTE II ESEQUIE

Sezione I	Disposizioni generali	pag. 14
Sezione II	Presidenti degli organi costituzionali	pag. 15
Sezione III	Senatori a vita - Membri del Consiglio di Presidenza	pag. 18
Sezione IV	Senatori	pag. 20
Sezione V	Ex senatori	pag. 22
Sezione VI	Pontefici	pag. 22
Sezione VII	Altre Autorità, vittime di incidenti, di guerra e di atti terroristici	pag. 24
Sezione VIII	Personalità straniere	pag. 24

PARTE III PRECEDENZE

Sezione I	Disposizioni generali	pag. 25
Sezione II	Precedenze in ambito nazionale	pag. 27
Sezione III	Precedenze tra i Parlamentari	pag. 35
Sezione IV	Precedenze in ambito locale	pag. 36

PARTE IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL SENATO

Sezione Un.	Supplenza	pag. 41
-------------	-----------	---------

PARTE V UTILIZZO DEI VOLI DI STATO

Sezione I	Disposizioni generali	pag. 44
Sezione II	Modalità di richiesta	pag. 45

PARTE VI
PATROCINI E COMITATI D'ONORE

Sezione Un. Patrocini e Comitati d'Onore pag. 48

PARTE VII
DISPOSIZIONI COMUNI

Sezione I Presidenza e rappresentanza pag. 50
Sezione II Consuetudini generali sugli onori pag. 51

ALLEGATI

Allegato 1 Schema di esposizione delle bandiere - Presidenza del Consiglio dei Ministri pag. 57
Allegato 2 Schema di esposizione delle bandiere - Ufficio del Cerimoniale del Senato pag. 59
Allegato 3 Delibera del Consiglio di Presidenza del Senato sull'esposizione della bandiera italiana all'interno dei Palazzi - 10 maggio 1984 pag. 62
Allegato 4 Legge 5 febbraio 1998, n. 22, Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea pag. 63
Allegato 5 Decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, Regolamento recante disciplina sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici pag. 65
Allegato 6 Appunto approvato dal Segretario generale del Senato circa la distribuzione di bandiere ai Senatori pag. 70
Allegato 7 Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 2000, Stendardo del Presidente della Repubblica pag. 71
Allegato 8 Stendardo del Presidente del Senato nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica pag. 72
Allegato 9 Insegna distintiva degli ex Presidenti della Repubblica pag. 73
Allegato 10 Regolamento Stato Maggiore Difesa - G 106 - maggio 1973 (estratto) pag. 74

Allegato 11	Bandiera distintiva del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e delle relative deputazioni	pag. 75
Allegato 12	Legge 7 febbraio 1987 n. 36, Disciplina delle esequie di Stato	pag. 76
Allegato 13	Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 18 dicembre 2002 - Le esequie di Stato	pag. 78
Allegato 14	Supplenze dal 1964	pag. 83
Allegato 15	Conferimento delle funzioni di vicario da parte del Presidente del Senato dal 1964	pag. 85
Allegato 16	Segretariato generale della Presidenza della Repub- blica - Regolamento dei servizi di rappresentanza, scorta d'onore e di polizia militare del Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica, ed.1991, art. 8	pag. 91
Allegato 17	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008	pag. 93
Allegato 18	Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537	pag. 101

PARTE I

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

SEZIONE I

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. (*Esposizione all'esterno degli edifici*)¹. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale determinati organismi di diritto pubblico, tra cui gli organi costituzionali. Le bandiere devono avere le stesse dimensioni, essere costituite del medesimo materiale ed essere esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.

Su ciascuna asta può essere, di norma, issata una sola bandiera, salvo sia indispensabile esporne due². Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure, scritte o lettere di alcun tipo.

La bandiera europea, anche nelle esposizioni plurime, fatto salvo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 2000 e dai regolamenti militari, incluso il Regolamento d'uso dello stendardo del Presidente della Repubblica, occupa la seconda posizione³.

Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici sono esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici. Le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

La bandiera nazionale èalzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra, ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale⁴.

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta.

2. (*Esposizione all'esterno dei Palazzi del Senato*). A partire dal 1° marzo 1998, data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante di-

¹ Schema sull'esposizione delle bandiere predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Allegato 1.

² Allegato 2, figura 6.

³ Allegato 2, figura 5.

⁴ Allegato 2, figura 2.

sposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, le due bandiere sono collocate, per tutto l'arco temporale di apertura dei Palazzi, sui pennoni posti al secondo piano della facciata principale di Palazzo Madama. Nei giorni festivi, ovvero a Palazzi chiusi, l'esposizione è disposta dall'alba al tramonto.

Nei giorni di seduta dell'Assemblea le bandiere vengono esposte ai pennoni del primo piano della facciata di Palazzo Madama nonché a quello sovrastante l'ingresso di S. Luigi dei Francesi.

Nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121⁵, ovvero per disposizione del Signor Presidente, vengono esposte le bandiere su tutti i Palazzi del Senato, ove possibile.

3. (*Esposizione all'interno dei Palazzi del Senato*). Analogamente a quanto disposto per l'esposizione all'interno di uffici pubblici, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra nelle Aule delle Commissioni e delle Giunte nonché negli Uffici dei componenti del Consiglio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e delle Giunte e del Segretario generale⁶. Nell'Aula del Senato le bandiere sono esposte su pennoni fissi al muro dietro il banco di presidenza, alla destra del Presidente. Il Tricolore prende il posto d'onore a destra, ovvero a sinistra per un osservatore posto di fronte, o, quando eventualmente sia presente una terza bandiera, al centro. In segno di lutto possono adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero⁷.

Il Presidente del Senato ha la facoltà di stabilire forme e modalità di esposizione della bandiera e può disporre, in occasioni particolari, che nell'Aula del Senato sia collocata la bandiera distintiva del Senato della Repubblica, della quale, salva la prassi relativa ai distintivi per autovetture⁸, non sono mai state determinate foggia e modalità di esposizione.

Ciascun senatore può esporre le bandiere nazionale ed europea nel proprio ufficio⁹.

⁵ Ricorrenze del 7 gennaio, 11 febbraio, 25 aprile, 1° maggio, 9 maggio, 2 giugno, 28 settembre, 4 ottobre, 4 novembre, 24 ottobre, e per disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

⁶ Delibera del Consiglio di Presidenza del Senato sull'utilizzo e l'esposizione della bandiera italiana all'interno dei Palazzi del 10 maggio 1984 – Allegato 3.

⁷ Legge 5 febbraio 1998, n. 22 - Allegato 4 - e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Allegato 5.

⁸ Vedi successivo articolo 7.

⁹ L'allestimento di bandiere e supporti è assicurato dal Servizio del Provveditorato ai Senatori eventualmente richiedenti. Appunto approvato dal Segretario generale del Senato circa la distribuzione di bandiere ai Senatori - Allegato 6.

SEZIONE II INSEGNE DI COMANDO

4. (*Stendardo del Presidente della Repubblica e insegne di comando*). L'insegna di comando del Presidente della Repubblica, che indica la sua presenza in una determinata località, è costituita da uno stendardo la cui foggia, quadrata, è conforme al modello allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 2000¹⁰.

L'insegna del Presidente del Senato nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica è costituito da uno stendardo bianco bordato di azzurro con al centro l'emblema dello Stato in oro¹¹.

L'insegna distintiva degli ex Presidenti della Repubblica è costituita da uno stendardo di foggia quadrata, con all'interno un rombo bianco contenente la Cifra d'Onore della Presidenza della Repubblica, inquadrato in due triangoli rossi e due verdi contrapposti¹².

Gli stendardi possono essere affiancati alle bandiere nazionale ed europea o a bandiere estere, ma non ad altre insegne di comando. Uno stendardo è compatibile con la bandiera che affianca quando il lato tangente all'asta presenta la stessa lunghezza.

Quando lo stendardo è affiancato alla bandiera nazionale, a quest'ultima spetta il posto d'onore. Per posto d'onore si intende:

- a) asta di sinistra (osservatore posto di fronte), se ve ne sono due;
- b) asta centrale, se ve ne sono più di due.

Lo stendardo presidenziale viene esposto accanto alle bandiere nazionale ed europea:

- a) al di sotto della bandiera nazionale, se esiste una sola asta;
- b) al di sotto della bandiera nazionale, sull'asta di sinistra, se ci sono due aste, mentre sull'asta di destra viene esposta la bandiera europea;
- c) a sinistra della bandiera nazionale se ci sono tre aste, mentre a destra è esposta la bandiera europea;
- d) al di sotto della bandiera nazionale, se ci sono tre aste imbandierate e sull'asta di sinistra è alzata la bandiera di uno Stato estero, mentre su quella di destra è esposta quella europea;

¹⁰ D.P.R. 9 ottobre 2000 - Allegato 7.

¹¹ Allegato 8.

¹² Allegato 9.

e) al di sotto della bandiera nazionale, se ci sono tre aste imbandierate e sull'asta di destra è alzata la bandiera di un organismo internazionale o altra insegna, mentre su quella di sinistra è esposta la bandiera europea.

Nei luoghi dove si svolgono cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, lo stendardo è sempre posto a sinistra del tricolore, mentre la bandiera europea è posizionata a destra.

SEZIONE III ALTRE DISPOSIZIONI

5. (*Bandiere di Paesi stranieri e bandiere militari*). All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniera, o per analoghe ragioni cerimoniali.

Nell'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi e organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

6. (*Note tecniche interne*). Le bandiere issate su pennoni posti all'esterno dei Palazzi del Senato hanno misure che possono variare da 200x300 a 300x450 cm. Le bandiere sistemate all'interno degli uffici vengono poste su aste, e la loro misura può variare da 80x120 a 100x150 cm¹³. Sia all'interno che all'esterno, ove sia impossibile sistemare le bandiere come sopra indicato, poiché esse sono di diverse dimensioni, o per qualunque altro motivo, non va esposta alcuna bandiera. Ove l'ulteriore bandiera o stendardo fosse strappata, sporca, o di dimensioni diverse, questa non deve essere esposta.

7. (*Distintivi per autovetture*). Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l'uso e le fogge delle insegne distintive e di quelle di comando, il distintivo per autovetture denominato «*guidoncino*» che riproduce i colori della bandiera nazionale può essere applicato unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente o il rappresentante di uno degli organi costituzionali, quando si rechi a cerimonie alla presenza del Capo dello Stato in forma ufficiale ovvero in casi di particolare solennità, previa indicazione del rispettivo

¹³ Confronta il Regolamento S.M.D. G 106 del maggio 1973 - Allegato 10.

Ufficio del Cerimoniale. Sono fatte salve le specifiche disposizioni conseguenti a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Sulle vetture del Senato è applicato il Tricolore sul lato destro; sul lato sinistro, in luogo della bandiera distintiva delle Camere¹⁴, è esposto, secondo prassi consolidata, un guidoncino blu con la “S” in oro.

¹⁴ Caduta in desuetudine - Allegato 11.

PARTE II

ESEQUIE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI ¹

8. (*Applicabilità*). Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia dopo la cessazione della stessa. La disposizione si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.

9. (*Deliberazione*). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonché di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti del lavoro, dell'economia, dello sport e nelle attività sociali.

Con le medesime modalità, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apolidi caduti nell'adempimento del dovere, o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.

10. (*Spese*). Nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e sepoltura della salma. Con il medesimo decreto con cui l'onere viene assunto a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 9, è determinato il limite massimo delle spese che possono essere sostenute.

11. (*Esequie solenni*). Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri non individui le condizioni necessarie per decretare i funerali di Stato, possono comunque essere disposte esequie solenni dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri sul territorio nazionale e dalle Autorità territoriali in

¹ Legge del 7 febbraio 1987, n. 36, Disciplina delle esequie di Stato. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 1987, n. 44 – Allegato 12.

ambito locale, ovvero, *motu proprio*, da un Organo, Istituto o Amministrazione relativamente al proprio ambito di competenza.

SEZIONE II

PRESIDENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI ²

12. (*Primi adempimenti*). Il Signor Presidente, appresa la notizia del decesso di un Presidente (o ex Presidente) di organo costituzionale, accompagnato dal Segretario generale, visita la famiglia del defunto. Qualora sia impossibilitato, invia un messaggio di cordoglio alla famiglia e delega un membro del Consiglio di Presidenza a rappresentarlo.

Se lo scomparso è un senatore, il Servizio di Questura e del Cerimoniale, sentito il Signor Presidente e d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contatta la famiglia per verificarne le intenzioni circa l'allestimento della camera ardente presso il Senato. L'Ufficio del Cerimoniale provvede, eventualmente, ai primi contatti con un'impresa di pompe funebri per gli adempimenti di necessità.

13. (*Camera ardente in Senato*). Acquisita la volontà della famiglia e su disposizione del Signor Presidente, viene allestita in Senato la camera ardente, solitamente al piano terra di Palazzo Madama.

Il Signor Presidente, insieme al Segretario generale ed a un picchetto schierato in grande uniforme, accoglie il feretro, che viene scortato all'interno da sei assistenti parlamentari in frac e insegne di lutto.

Nella camera ardente vengono collocate esclusivamente le corone dei Presidenti degli organi costituzionali. Il servizio d'onore è svolto da quattro assistenti parlamentari in frac e insegne di lutto.

La camera ardente è chiusa, salvo che sia diversamente disposto, alle ore venti. Un libro di condoglianze viene collocato all'ingresso della camera ardente all'apertura e fino al termine della stessa. L'Ufficio del Cerimoniale del Senato provvede alla fornitura del libro.

All'uscita del feretro, viene schierato un picchetto in alta uniforme. Nel caso la cerimonia abbia luogo a Roma, il carro funebre è scortato fino in chiesa o in altro luogo di celebrazione³.

² Prassi; Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002 - Allegato n. 13.

³ Il corteo prevede il seguente ordine: banda, reparto in armi, corone in ordine inverso di rango del donatore, clero (in caso di cerimonia religiosa), feretro, familiari, personalità e amici.

14. (*Cerimonia funebre*). La famiglia dello scomparso sceglie il luogo della celebrazione, eventualmente d'intesa con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero, se lo scomparso è senatore o ex senatore, con l'Ufficio del Cerimoniale del Senato.

Il feretro è trasferito nel luogo della cerimonia con le modalità previste dal Regolamento militare sul servizio territoriale e di presidio in quanto applicabili, ovvero secondo le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel luogo della cerimonia il feretro è scortato da sei carabinieri in alta uniforme, o corazzieri per il decesso del Capo dello Stato o ex Capo dello Stato, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso. Ove lo scomparso sia stato senatore, tale funzione può essere svolta dagli assistenti parlamentari.

Il feretro del Presidente della Repubblica o di un ex Presidente della Repubblica è preceduto dal capo dell'anticamera presidenziale in livrea che sorregge un cuscino in velluto nero sul quale è adagiato il Gran Cordone dell'Ordine al merito della Repubblica italiana; inoltre è preceduto dal proprio standardo abbrunato sorretto da un corazziere. Il feretro di un ex Presidente della Repubblica è preceduto dalla propria insegna distintiva abbrunata sorretta da un corazziere.

Sul feretro possono essere apposti il copricapo militare, la toga d'udienza, ovvero altre insegne pubbliche dello scomparso. Può essere apposta l'insegna di grande formato della onorificenza italiana di grado più elevato, adagiata su cuscino di velluto nero.

La bandiera nazionale avvolge esclusivamente il feretro di un Presidente della Repubblica, di un ex Presidente della Repubblica, dei militari caduti per la Patria, dei dipendenti pubblici caduti nell'adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata, delle Medaglie d'oro al Valor militare.

Nel corso della cerimonia funebre il feretro è contornato da sei carabinieri in alta uniforme, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso. Gli assistenti parlamentari, ove il defunto sia stato senatore, possono assicurare in tutto o in concorso con altri, previo accordo con la famiglia, le funzioni di rappresentanza.

Il feretro del Capo dello Stato o di un ex Capo dello Stato è trasportato a spalla da ufficiali inferiori delle Forze armate e contornato da sei corazzieri.

Gli onori militari sono resi esclusivamente allo scomparso e sono disposti secondo il Regolamento militare sul servizio territoriale e di presidio. Di norma, un reparto interforze schierato, con bandiera e banda, rende omaggio al feretro all'ingresso del luogo della cerimonia e all'uscita.

Viene pronunciata un'orazione commemorativa. Ove i discorsi siano più

di uno, l'ordine degli interventi è definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la famiglia e, ove lo scomparso sia stato senatore, con il Presidente del Senato.

Ove il Signor Presidente sia impossibilitato a intervenire, delega in rappresentanza del Senato un Vice Presidente.

Lo scomparso o la sua famiglia possono optare per esequie private, ad eccezione del Presidente della Repubblica in carica e dei Presidenti degli organi costituzionali in carica, salvo diversa disposizione del titolare. Per disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri può, all'occorrenza, essere esclusa la partecipazione del pubblico alla cerimonia funebre.

15. (*Corone*). La corona del Presidente della Repubblica ha una posizione distinta, di solito a destra dell'officiante o oratore. In mancanza, assumono posizione distinta le eventuali corone dei Presidenti degli Organi Costituzionali.

Sulle due corone del Senato sono apposti i nastri azzurri recanti rispettivamente la scritta in oro "Il Presidente del Senato della Repubblica" e "Il Senato della Repubblica". Può eventualmente essere disposto dal Segretario generale l'invio di un'ulteriore corona con la scritta "L'Amministrazione del Senato della Repubblica".

Le corone possono trovare posto sia all'interno della camera ardente che sul luogo della cerimonia. A tal fine, si provvede alla fornitura di corone diverse, con il medesimo nastro, per le due circostanze. In posizione di preminenza viene comunque collocata la corona recante la scritta "Il Presidente del Senato della Repubblica", che deve essere necessariamente affiancata da due assistenti parlamentari in frac e insegne di lutto.

Al termine della cerimonia, in uscita, le corone precedono il feretro in ordine inverso d'importanza⁴.

16. (*Abbigliamento*). Nella cerimonia funebre gli uomini indossano un abito scuro con cravatta nera o scura; la cravatta è nera lunga per le esequie del Presidente della Repubblica o di un ex Presidente della Repubblica. Le donne indossano abito nero o scuro, con velo nero nelle cerimonie in chiesa. Può essere chiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il frac con gilet nero per gli uomini e l'abito nero lungo per le donne. I militari e gli apparte-

⁴ Ad esempio: corona della Corte costituzionale, corona della Camera dei deputati, corona del Senato della Repubblica, corona del Presidente della Repubblica, corona dei familiari (eventuale).

nenti a Corpi armati ed il personale in divisa sono abbigliati secondo le rispettive disposizioni interne.

17. (*Cremazione e tumulazione*). E' consentita, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130, su volontà dello scomparso o dei suoi familiari, la cremazione del defunto. La eventuale cremazione segue la cerimonia funebre e si svolge in forma privata, come la tumulazione.

18. (*Bandiere*). Le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz'asta secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferma la disciplina delle bandiere militari. Le bandiere esposte all'interno possono essere abbrunate con due strisce di velo nero a cravatta. La bandiera nazionale abbrunata è esposta nella cerimonia funebre esclusivamente per le esequie del Presidente della Repubblica o di un ex Presidente della Repubblica, accompagnata da uno stendardo abbrunato.

19. (*Lutto*). Ove venga dichiarato il lutto pubblico, con le forme e le modalità indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le autorità pubbliche si astengono da impegni sociali, fatta eccezione per le manifestazioni di beneficenza.

20. (*Coordinamento*). Il coordinamento della cerimonia funebre è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Servizio di Questura e del Cerimoniale del Senato se lo scomparso è un senatore o un ex senatore.

21. (*Commemorazione*). Ove lo scomparso fosse senatore, nei giorni immediatamente successivi alle esequie ha luogo, in Aula, la sua commemorazione. Alla cerimonia vengono invitati i familiari, che assistono dalla tribuna di I ordine. Un fascio di 15 rose rosse con fiocco azzurro viene sistemato sullo scranno ove il defunto era solito prendere posto. Prima dell'inizio della cerimonia o al termine di essa, il Presidente del Senato, insieme al Segretario generale, incontra brevemente i parenti in Sala Pannini.

SEZIONE III

SENATORI A VITA – MEMBRI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

22. (*Primi adempimenti*). Il Signor Presidente, appresa la notizia del decesso di un senatore a vita o di un membro del Consiglio di Presidenza, di-

sponde che l'Ufficio del Cerimoniale provveda a organizzare l'omaggio del Senato alla salma. Accompagnato dal Segretario generale, visita la famiglia del defunto. Qualora sia impossibilitato, invia un messaggio di cordoglio alla famiglia e delega un membro del Consiglio di Presidenza a rappresentarlo. E' altresì inviato un telegramma di cordoglio a firma del Segretario generale.

L'Ufficio del Cerimoniale contatta la famiglia per verificarne le intenzioni circa l'allestimento della camera ardente presso il Senato. Provvede, eventualmente, ai primi contatti con un'impresa di pompe funebri per gli adempimenti di necessità.

23. (*Camera ardente in Senato*). Acquisita la volontà della famiglia e su disposizione del Signor Presidente, viene allestita in Senato la camera ardente, solitamente al piano terra di Palazzo Madama.

Il Signor Presidente, insieme al Segretario generale, rende per primo omaggio al feretro. Nella camera ardente vengono collocate esclusivamente le corone dei Presidenti degli organi costituzionali. Il servizio d'onore è svolto da quattro assistenti parlamentari in frac e insegne di lutto.

La camera ardente è chiusa, salvo che sia diversamente disposto, alle ore venti. Un libro di condoglianze viene collocato all'ingresso della camera ardente all'apertura e fino al termine della stessa. L'Ufficio del Cerimoniale del Senato provvede alla fornitura del libro.

24. (*Camera ardente al di fuori del Senato*). Ove la camera ardente debba essere allestita in altra città o luogo, l'Ufficio del Cerimoniale del Senato assiste la famiglia del defunto, prendendo gli opportuni contatti con le autorità religiose o civili. Suggerisce indicazioni all'impresa di pompe funebri incaricata per gli adempimenti di necessità. Garantisce il servizio d'onore da parte degli assistenti parlamentari sia all'interno della camera ardente sia successivamente nel luogo della cerimonia.

25. (*Cerimonia funebre*). La famiglia dello scomparso sceglie il luogo della celebrazione, eventualmente d'intesa con l'Ufficio del Cerimoniale del Senato.

Nel corso della cerimonia, assistenti parlamentari in frac e insegne di lutto assicurano, in tutto o in concorso con altri, previo accordo con la famiglia, le funzioni di rappresentanza.

Viene pronunciata un'orazione commemorativa. Ove i discorsi siano più di uno, l'ordine degli interventi è definito d'intesa tra la famiglia e il Presidente del Senato.

Ove il Signor Presidente sia impossibilitato a intervenire, delega in rappresentanza del Senato un membro del Consiglio di Presidenza.

Può essere disposto un picchetto d'onore all'entrata e all'uscita del fero, che è scortato all'ingresso da assistenti parlamentari in frac e insegne di lutto.

La famiglia può optare per esequie private.

26. (*Bandiere*). Il Signor Presidente può disporre che le bandiere dei Palazzi del Senato siano poste a mezz'asta e quelle all'interno vengano abbrunate con due strisce di velo nero a cravatta.

27. (*Disposizioni comuni*). Alle cerimonie funebri di senatori a vita trovano applicazione le medesime disposizioni della Sezione II riguardanti le corone, l'abbigliamento, la tumulazione e il lutto, di cui, rispettivamente, ai paragrafi 15, 16, 17 e 19.

Qualora il senatore a vita abbia ricoperto la carica di Presidente della Repubblica si applicano le disposizioni della Sezione II.

28. (*Commemorazione*). Nei giorni immediatamente successivi alle esequie, ha luogo la commemorazione del defunto in Aula. Alla cerimonia vengono invitati i familiari, che assistono dalla tribuna di I ordine. Un fascio di 15 rose rosse con fiocco azzurro viene sistemato sullo scranno ove il defunto era solito prendere posto. Prima dell'inizio cerimonia o al termine di essa, il Presidente del Senato, insieme al Segretario generale, incontra brevemente i parenti in Sala Pannini.

SEZIONE IV SENATORI

29. (*Primi adempimenti*). Il Signor Presidente, appresa la notizia del decesso di un senatore, invia un messaggio di cordoglio e dispone che l'Ufficio del Cerimoniale contatti la famiglia per provvedere, eventualmente, a organizzare l'omaggio del Senato alla salma. E' altresì inviato un telegramma di cordoglio a firma del Segretario generale. L'Ufficio del Cerimoniale verifica la volontà della famiglia circa l'allestimento della camera ardente; provvede, eventualmente, ai primi contatti con un'impresa di pompe funebri per gli adempimenti di necessità.

30. (*Camera ardente in Senato*). Acquisita la volontà della famiglia e su disposizione del Signor Presidente, può essere allestita in Senato la camera ardente, solitamente al piano terra di Palazzo Madama.

Il Signor Presidente, insieme al Segretario generale, rende omaggio al feretro per primo. Il servizio d'onore è svolto da quattro assistenti parlamentari in divisa ordinaria con insegne di lutto.

La camera ardente è chiusa, salvo che sia diversamente disposto, alle ore venti. Un libro di condoglianze viene collocato all'ingresso della camera ardente all'apertura e fino al termine della stessa. L'Ufficio del Cerimoniale del Senato provvede alla fornitura del libro.

31. (*Camera ardente al di fuori del Senato*). Ove la camera ardente debba essere allestita in altra città o luogo, l'Ufficio del Cerimoniale del Senato assiste la famiglia del defunto, prendendo gli opportuni contatti con le autorità religiose o civili; suggerisce indicazioni all'impresa di pompe funebri incaricata per gli adempimenti di necessità; garantisce il servizio d'onore da parte degli assistenti parlamentari sia all'interno della camera ardente sia, successivamente, sul luogo della cerimonia.

Il Signor Presidente può, generalmente accompagnato dal Segretario generale, far visita alla camera ardente che, in questo caso - salva l'eventuale presenza del Capo dello Stato - di norma non viene aperta prima del suo arrivo. Ove sia impossibilitato, delega un rappresentante.

32. (*Cerimonia funebre*). La famiglia dello scomparso sceglie il luogo della celebrazione, eventualmente d'intesa con l'Ufficio del Cerimoniale del Senato.

Nel corso della cerimonia, gli assistenti parlamentari assicurano, in tutto o in concorso con altri, previo accordo con la famiglia, le funzioni di rappresentanza.

Viene pronunciata un'orazione commemorativa. Ove i discorsi siano più di uno, l'ordine degli interventi è definito d'intesa tra la famiglia e il Presidente del Senato.

Ove il Signor Presidente sia impossibilitato a intervenire, è necessario che il Senato sia comunque rappresentato.

Può essere disposto un picchetto d'onore all'entrata e all'uscita del feretro.

33. (*Corone*). Sono inviate, sia alla cerimonia funebre sia, ove possibile, alla camera ardente, due diverse corone recanti la scritta, in oro su nastro azzurro, "Il Presidente del Senato della Repubblica". La corona è sempre affiancata da assistenti parlamentari.

34. (*Commemorazione*). Nei giorni immediatamente successivi alle ese-

quie, ha luogo la commemorazione del defunto in Aula. Alla cerimonia vengono invitati i familiari, che assistono dalla tribuna di I ordine. Un fascio di 15 rose rosse con fiocco azzurro viene sistemato sullo scranno ove il defunto era solito prendere posto. Prima dell'inizio cerimonia o al termine di essa, il Presidente del Senato, insieme al Segretario generale, incontra brevemente i parenti in Sala Pannini.

SEZIONE V EX SENATORI

35. (*Primi adempimenti*). Il Signor Presidente, appresa la notizia del decesso di un ex senatore, invia un messaggio di cordoglio. E' altresì inviato un telegramma a firma del Segretario generale.

36. (*Corone*). Può essere inviata, per espressa volontà del Signor Presidente, alla camera ardente o alla cerimonia funebre, una corona recante la scritta, in oro su nastro azzurro, "Il Presidente del Senato della Repubblica".

Ove non sia stato possibile disporre l'invio di assistenti parlamentari per affiancare la corona, l'Ufficio del Cerimoniale del Senato provvede a richiedere che il servizio d'onore venga altrimenti effettuato, preferibilmente tramite la Prefettura competente.

SEZIONE VI PONTEFICI

37. (*Primi adempimenti*). Appresa la notizia del decesso di un Pontefice, il Signor Presidente invia al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa un messaggio di cordoglio. Appena possibile, accompagnato dal Segretario generale, si reca a rendere omaggio alla salma.

Nei Palazzi del Senato, come negli altri edifici pubblici d'Italia, viene posta la bandiera a mezz'asta a partire dal giorno successivo alla scomparsa e per l'intero periodo di lutto nazionale, proclamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

38. (*Delegazione della Repubblica italiana*). La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni ricevute dal Cerimoniale del Vaticano e d'intesa con gli altri organi costituzionali, forma una delegazione della

Repubblica italiana per partecipare ai funerali, analogamente alle rappresentanze ufficiali degli altri Stati, ma con maggiore consistenza numerica. La delegazione italiana è composta, di norma, dal Presidente della Repubblica e signora, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che trattandosi di una deputazione destinata a recarsi in uno Stato estero precede il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, nonché il Presidente della Corte costituzionale e il Ministro degli affari esteri.

Le rappresentanze degli Stati prendono posto di norma sul sagrato della Basilica di Piazza San Pietro, a destra guardando la Basilica (riservando la parte a sinistra ai prelati), nel seguente ordine da sinistra a destra, guardando il feretro: familiari del Sommo Pontefice, Presidente della Repubblica del Paese di provenienza del Pontefice, Presidente della Repubblica italiana e signora, Reali; seguono, in ordine alfabetico in francese, Capi di Stato, Capi di Governo, altri membri delle rappresentanze ufficiali.

39. (*Delegazione del Parlamento italiano*). Previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle due Camere, si costituisce, ove possibile, una deputazione del Parlamento italiano, formata secondo le indicazioni dei Presidenti delle due Camere, sia per recarsi in visita alla camera ardente sia per partecipare alle esequie in Vaticano.

40. (*Cerimonia funebre e apposizione della firma*). Secondo la consuetudine osservata fino al 1978, si celebravano due cerimonie funebri, a San Pietro in Vaticano e presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, alla presenza delle Autorità italiane. I Presidenti delle Camere si recavano ad apporre la firma di condoglianze presso la Nunziatura Apostolica. In occasione della morte di Papa Giovanni Paolo II, il 2 aprile 2005, la Messa a Santa Maria degli Angeli e l'apposizione della firma non hanno avuto luogo perché ritenute desuete.

41. (*Abbigliamento*). Ai componenti della delegazione ufficiale della Repubblica italiana e delle altre delegazioni estere si applicano le seguenti prescrizioni: per gli uomini, un abito scuro con cravatta nera lunga e un bottone nero sul bavero sinistro della giacca; per le donne, abito nero, possibilmente lungo, guanti neri e un velo nero sul capo. Inoltre, gli uomini sono tenuti ad indossare le sole onorificenze vaticane, da porre sul bavero sinistro della giacca spostando il bottone nero sul destro; per le donne è ammesso ad ornamento solo un filo di perle.

SEZIONE VII
ALTRE AUTORITÀ, VITTIME DI INCIDENTI, DI GUERRA E DI ATTI
TERRORISTICI

42. (*Primi adempimenti*). Il Signor Presidente, appresa la notizia dell'evento luttuoso, può disporre che l'Ufficio del Cerimoniale provveda ad organizzare l'omaggio del Senato agli scomparsi, in accordo con la famiglia e, eventualmente, con gli altri organi costituzionali. Se impossibilitato, invia un messaggio di cordoglio alla famiglia e alle Autorità coinvolte. Delega, se opportuno, un rappresentante.

43. (*Corone*). Viene inviata, sia alla cerimonia funebre sia, ove possibile, alla camera ardente, una corona recante la scritta, in oro su nastro azzurro, "Il Presidente del Senato della Repubblica". La corona è sempre affiancata da assistenti parlamentari.

SEZIONE VIII
PERSONALITÀ STRANIERE

44. (*Adempimenti*). Il Signor Presidente si reca in forma ufficiale ai funerali di una personalità straniera solo se delegato dal Presidente della Repubblica. Diversamente, invia un telegramma di cordoglio al Presidente del Senato o del Parlamento, se si tratta di uno Stato con sistema monocamerale. Il Signor Presidente può recarsi presso la sede dell'Ambasciata straniera in Italia per apporre la firma sul registro di condoglianze.

PARTE III PRECEDENZE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI¹

45. (*Applicabilità*). L'ordine di precedenza attraverso il quale trovano sistemazione le cariche pubbliche subisce variazioni se la cerimonia alla quale intervengono ha natura nazionale (Sezione II) ovvero territoriale (Sezione IV). Al vertice dell'ordine delle precedenza, in ambito sia nazionale che locale, è collocato il Presidente della Repubblica, che "non vi è compreso poiché non soggiace a un ordine ma ne è il culmine primario"².

Alle cerimonie cui il Capo dello Stato intervenga in forma ufficiale ovvero in caso di esequie di Stato, il coordinamento delle competenze di cerimoniale, incluso l'ordine delle precedenza, è assunto dal Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora sia presente il Capo dello Stato non in forma ufficiale, è competente il Cerimoniale della Presidenza della Repubblica. Quando le cerimonie si svolgono all'interno dei Palazzi di ciascun ramo del Parlamento, la predisposizione dell'ordine delle precedenza viene curato dai rispettivi Cerimoniali. In cerimonie esterne il coordinamento delle competenze di cerimoniale spetta all'istituzione di appartenenza della maggiore carica presente.

46. (*Ordine di precedenza tra i Ministri*). L'ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato dalla data di istituzione del Ministero; i Ministeri accorpati prendono la posizione della loro componente più antica. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero secondo l'ordine alfabetico.

All'interno di ciascun Ministero, l'ordine protocollare delle cariche politiche è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell'ambito di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico.

47. (*Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici*). L'ordine di

¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, recante "Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2006), come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2008).

² SGRELLI M., *Il Cerimoniale - Il cerimoniale moderno e il protocollo di Stato - Regole scritte e non scritte*, Roma, 2005 (IV ed.).

precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica e si fonda sul rango del Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano.

48. (*Rango delle cariche europee e straniere*). Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le autorità italiane che rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché i Presidenti di Parlamenti di Paesi stranieri, seguono immediatamente i Presidenti emeriti della Repubblica.

I Cardinali della Chiesa Cattolica, al pari dei Principi ereditari di Case regnanti, hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono parte.

49. (*Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni*). L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. E' fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

- 1) Presidente della Regione, in sede;
- 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
- 3) Sindaco, in sede;
- 4) Presidente della Provincia, in sede;
- 5) Presidenti delle altre Regioni;
- 6) Presidenti degli altri Consigli regionali;
- 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
- 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
- 9) Presidenti delle altre Province;
- 10) Sindaci degli altri Comuni;
- 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali;
- 12) Presidenti degli altri Consigli comunali.

SEZIONE II
PRECEDENZE IN AMBITO NAZIONALE

50. L'ordine delle precedenze in ambito nazionale è determinato come segue:

Prima categoria

Presidenti delle due Camere ⁽¹⁾
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Corte costituzionale
Presidenti emeriti della Repubblica ⁽²⁾

NOTE

- (1) Precede il più anziano di età. Seguono il Presidente del Consiglio dei Ministri all'estero, ovvero, sul territorio nazionale, quando questi intervenga rappresentando lo Stato in rapporti internazionali.
- (2) I Presidenti emeriti della Repubblica prendono il primo posto se delegati dal Capo dello Stato a rappresentarlo. Nel Palazzo del Quirinale i Presidenti emeriti presenti seguono immediatamente, in ordine di assunzione della carica, il Capo dello Stato (in eventuale alternanza con i Presidenti degli Organi costituzionali dello Stato).

Seconda categoria

Vice Presidenti delle due Camere ⁽³⁾
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Vice Presidente della Corte costituzionale
Ministri ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
Decano del Corpo diplomatico o, in assenza, Ambasciatore più anziano accreditato presso lo Stato italiano; Ambasciatore del paese cui la cerimonia si riferisce ⁽⁵⁾ e Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità
Presidente della Giunta regionale, in sede, e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, in sede ⁽⁶⁾
Giudici costituzionali ⁽⁷⁾
Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano
Presidente del Consiglio regionale, in sede, e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, in sede
Vice Ministri ⁽⁴⁾
Vice Presidente del Consiglio Superiore Magistratura
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Presidente del CNEL
Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere ⁽³⁾
Sottosegretari di Stato ⁽⁸⁾
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, fuori sede ⁽⁹⁾
Senatori a vita ^(3 bis)
Presidenti di Gruppi parlamentari ⁽³⁾
Presidenti di Commissioni, Comitati e delegazioni parlamentari bicamerali ⁽³⁾
Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari ⁽³⁾
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede ⁽¹⁰⁾

NOTE

(3) Secondo l'ordine risultante dalla determinazione delle Camere (Sezione III).

(3 bis) Per età.

(4) Secondo l'ordine di istituzione o nuova costituzione dei Ministri, come risulta verificato all'inizio di ogni mandato di Governo dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministri senza portafoglio seguono nell'ordine alfabetico.

(5) Nelle cerimonie internazionali afferenti il proprio paese l'Ambasciatore che intervenga in rappresentanza segue immediatamente il Ministro degli Affari Esteri o la carica che rappresenti lo Stato.

(6) Il Presidente della Giunta regionale, in sede, precede i Ministri, fatta eccezione per il Ministro che intervenga in rappresentanza del Governo o in materia di propria competenza, ovvero quando sia presente il Capo dello Stato o nelle festività nazionali.

(7) Qualora il Giudice costituzionale non intervenga in rappresentanza della Corte, su delega espressa del proprio Presidente.

(8) I Sottosegretari di Stato seguono lo stesso ordine dei Ministri (nota 4), tra essi precedono quelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – segretario del Consiglio dei Ministri – segue immediatamente i Ministri.

(9) Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(10) Tra essi precede il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Terza categoria

Presidente del Consiglio di Stato
Presidente della Corte dei conti
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione
Presidenti Autorità indipendenti ⁽¹¹⁾ ; Governatore della Banca d'Italia
Avvocato generale dello Stato

Capo di Stato maggiore della Difesa
Commissari straordinari del Governo ⁽¹²⁾
Membri del Parlamento nazionale ^{(3) (13)} e del Parlamento europeo ⁽¹³⁾
Segretari generali della Presidenza della Repubblica, delle Camere, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte costituzionale ⁽¹⁴⁾
Presidente Unioncamere
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei
Presidente del CNR

NOTE

(11) Secondo l'ordine di istituzione: Comunicazioni; Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Concorrenza e mercato; Energia elettrica e gas; Protezione dei dati personali; Vigilanza sui lavori pubblici; Commissione nazionale Società e borsa; Istituto di vigilanza per le assicurazioni private e di interesse collettivo.

(12) Nominati dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1988, su materie a carattere nazionale.

(13) Se eletti nel collegio, precedono.

(14) Quando è presente il rispettivo Presidente o un suo rappresentante prendono posto, di norma, in posizione funzionale.

Quarta categoria

Prefetto, in sede
Sindaco, in sede ⁽¹⁵⁾
Presidente della Provincia, in sede
Presidente della Corte di Appello, in sede
Vescovo della Diocesi ⁽¹⁶⁾
Segretari generali dei Ministeri ^{(17) (18)}
Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capo della Polizia ⁽¹⁸⁾
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica ⁽¹⁹⁾
Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, Comandante generale Arma Carabinieri e Segretario generale della Difesa
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale, in sede
(Premi Nobel)
Comandante generale della Guardia di finanza, Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale

Presidente del Consiglio di Presidenza della Magistratura tributaria
Vice Presidenti del Consiglio della Magistratura militare, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
Presidente aggiunto Corte Suprema Cassazione, Procuratore Generale aggiunto Corte Suprema Cassazione, Presidente Tribunale Superiore acque pubbliche, Procuratore generale militare presso Corte Suprema Cassazione, Presidente aggiunto Consiglio di Stato, Presidente aggiunto e Procuratore Generale Corte dei conti, Avvocato generale aggiunto dello Stato, Presidente Corte militare d'Appello, Presidente Commissione tributaria centrale
Vice Presidenti CNEL
(Presidenti o segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in Parlamento) ⁽²⁰⁾
(Presidente della Confindustria)
(Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale)
(Scienziati, umanisti, artisti di chiarissima fama)
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale)
Presidenti nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM)
Ambasciatori di grado ⁽²⁴⁾

NOTE

(15) Il Sindaco di Comune capoluogo, in sede, precede il Prefetto, salvo che questi partecipi in quanto delegato formalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo.

(16) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale, prende il primo posto nella prima categoria, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

(17) Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, negli eventi di rilevanza internazionale, segue immediatamente i Segretari generali degli Organi costituzionali nazionali.

(18) Secondo l'ordine dei Ministeri.

(19) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

(20) Se Parlamentari, precedono i membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere, secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze.

Quinta categoria

Assessori regionali, in sede
Capi Dipartimento dei Ministeri ⁽¹⁸⁾
Presidenti titolari di Sezione delle Magistrature Superiori, Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, in sede
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede
Rettore dell'Università, in sede
Capo del Corpo Forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanerie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici ⁽²¹⁾
Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura
Componenti del Consiglio della Magistratura militare, dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria
Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane
Consoli di carriera
Presidente del TAR o sua sezione staccata, in sede
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede
Procuratore Generale presso la Corte militare d'Appello
Cancelliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana
Presidente del Consiglio nazionale forense
Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri e Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali, in sede ⁽²²⁾
Avvocato distrettuale dello Stato, in sede
Ordinario militare per l'Italia
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sede
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali, in sede
Presidenti dei gruppi consiliari regionali, in sede
Vice Segretari generali degli Organi costituzionali ⁽²³⁾

Segretari generali Consiglio Supremo di Difesa, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione e Procura Generale presso la Corte di Cassazione, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio della Magistratura militare, Autorità Garanti Indipendenti e Avvocatura dello Stato
Vice Segretari generali dei Ministeri ^{(18) (25)}
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna ⁽²²⁾⁽²⁴⁾

NOTE

(21) Secondo l'ordine di costituzione dell'ente.

(22) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non nota l'anzianità nel grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(23) Quando è presente il relativo Presidente, in assenza del Segretario generale, prendono posto, di norma, in posizione funzionale. Se è presente, in qualità di rappresentante, il Vice Presidente, prendono posto in posizione funzionale senza, tuttavia, precedere gli appartenenti alla seconda categoria.

(24) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

Sesta categoria

Decorati di medaglia d'oro al Valore militare e al Valore civile
Direttore generale delle Agenzie c.d. fiscali
Direttori generali titolari dei Ministeri ^{(18) (25)}
Presidente del Consiglio comunale, in sede
Presidente del Consiglio provinciale, in sede
Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici
Presidente o Direttore generale di Agenzie governative
Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede
Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede
Presidente del Tribunale, in sede ⁽²⁶⁾
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede ⁽²⁷⁾

Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in sede
Questore, in sede; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali ⁽²²⁾ , in sede
Consiglieri regionali, in sede
Garanti eletti dal Consiglio regionale, in sede; Difensore civico regionale, in sede
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale, in sede
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna ⁽²²⁾⁽²⁴⁾

NOTE

(25) Negli eventi di carattere internazionale il Vice Segretario generale e il Direttore generale competente nel Ministero degli Affari Esteri prendono posizione tra gli ambasciatori di grado.

(26) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(27) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

Settima categoria

Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede ⁽²²⁾
Presidenti degli ordini professionali nazionali
Consoli onorari
Presidenti delle associazioni nazionali combattentistiche e d'arma riconosciute dal Ministero della difesa
Segretario generale Unioncamere
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in sede
Presidente della Commissione tributaria provinciale, in sede
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino, in sede
Presidente di delegazione della Banca d'Italia, in sede
Presidi di Facoltà universitarie, in sede
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia; Vice Presidenti del Consiglio provinciale e comunale, in sede

Presidente della Comunità montana, in sede
Assessori comunali e provinciali, in sede
Difensore civico comunale e provinciale, in sede
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia, in sede
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna ⁽²²⁾⁽²⁴⁾

SEZIONE III
PRECEDENZE TRA I PARLAMENTARI

51. L'ordine delle precedenze tra i parlamentari è determinato come segue:

Presidenti ⁽¹⁾
Presidenti emeriti della Repubblica, senatori a vita ⁽²⁾
Vice Presidenti ⁽³⁾
Presidenti o Segretari nazionali dei partiti politici ⁽⁴⁾
Questori ⁽⁵⁾
Segretari ⁽¹⁾
Senatori a vita ⁽¹⁾
Presidenti di Gruppo ⁽⁶⁾
Ex Presidenti delle due Camere (all'interno dei Palazzi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati) ⁽¹⁾
Presidenti di Commissioni bicamerali d'inchiesta, consultive, d'indirizzo, vigilanza e controllo (<i>con 30 o più membri</i>) ⁽¹⁾
Presidenti di Commissioni permanenti e Giunte ⁽¹⁾
Presidenti di Delegazioni, Commissioni miste e altre bicamerali d'indirizzo, vigilanza e controllo (<i>fino a 30 membri</i>) ⁽¹⁾
Presidenti di altre Commissioni monocamerali ⁽¹⁾
Tutti gli altri parlamentari ⁽¹⁾

NOTE

- (1) Per età.
- (2) In ordine di assunzione della carica.
- (3) I due "Anziani" – più votati a inizio legislatura – tra loro per età, gli altri sei per età.
- (4) Secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze parlamentari.
- (5) I due "Anziani" – più votati a inizio legislatura – tra loro per età, gli altri quattro per età.
- (6) Per somma degli iscritti ai Gruppi di Camera e Senato, i due capigruppo tra loro per età.

SEZIONE IV
PRECEDENZE IN AMBITO LOCALE

52. L'ordine delle precedenze in ambito locale è determinato come segue:

Categoria A

Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano
Ministri ⁽¹⁾
Vice Ministri e Sottosegretari di Stato
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo ⁽²⁾
Sindaco ⁽³⁾
Prefetto ⁽⁴⁾
Presidente della Provincia
Presidente della Corte di Appello
Vescovo della Diocesi ⁽⁵⁾

NOTE

(1) In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.

(2) Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.

(3) Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.

(4) Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.

(5) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

Categoria B

Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica ⁽⁶⁾
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale
(Premi Nobel)
Assessori regionali
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Rettore dell'Università
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali
Presidenti dei gruppi consiliari regionali
Consoli di carriera
Presidente del TAR o sua sezione staccata
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
(Scienziati, umanisti e artisti di chiarissima fama)
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali ⁽⁷⁾
Avvocato distrettuale dello Stato
Presidente del Consiglio comunale
Presidente del Consiglio provinciale
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna ⁽⁷⁾⁽¹¹⁾

NOTE

(6) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

(7) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(11) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

Categoria C

Decorati di medaglia d'oro al V.M. e al V.C.
Consiglieri regionali
Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCCEM)
Procuratore regionale della Corte dei conti
Presidente della Commissione tributaria regionale
Avvocato generale presso la Corte d'Appello
Presidente del Tribunale ⁽⁸⁾
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ⁽⁹⁾
Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali ⁽⁷⁾
(Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale)
(Presidente regionale della Associazione Industriali) ⁽¹⁰⁾
(Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale)
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale)
Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolare di incarico a rilevanza esterna ⁽⁷⁾⁽¹¹⁾

NOTE

(8) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(9) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

(10) Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.

Categoria D

Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede ⁽⁷⁾
Presidenti delle Province, fuori sede
Sindaci, fuori sede
Presidenti degli ordini professionali
Consoli onorari
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche
Presidente della Commissione tributaria provinciale
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino
Presidente della Comunità montana
Direttore di delegazione della Banca d'Italia
Preside di Facoltà universitaria
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia
Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale
Assessori comunali
Assessori provinciali
Difensore civico comunale e provinciale
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia
Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna ⁽⁷⁾⁽¹¹⁾

Categoria E

Presidenti delle ASL e delle agenzie regionali
Consiglieri comunali

Consiglieri provinciali
Professori ordinari di Università
Segretari comunali
Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali
Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati ⁽⁷⁾⁽¹¹⁾

PARTE IV
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL SENATO

SEZIONE UNICA
SUPPLENZA

53. (*Principio generale*). Le funzioni del Presidente della Repubblica, ove egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato¹.²

54. (*Procedimento*). La “supplenza” viene conferita al Presidente del Senato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica, con propria lettera, al Presidente del Senato, l’adozione del D.P.R. riguardante l’assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica.

Il Presidente del Senato saluta il Capo dello Stato presso il Quirinale o, in alternativa, presso l’aeroporto al momento della partenza; lo stesso avviene al suo rientro in Italia. Il Presidente del Senato conferisce le funzioni di vicario ad uno dei Vice Presidenti³.

Gli uffici del Presidente del Senato nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica vengono solitamente allestiti presso l’appartamento di Palazzo Giustiniani: lo studio del “Supplente” nella Sala della Costituzione; quello del Capo della segreteria particolare nello studio ordinariamente occupato dal Presidente del Senato; quello per il Funzionario della Presidenza della Repubblica presso la Sala del Caminetto. La segreteria particolare è eventualmente collocata nella sala del biliardo.

55. (*Bandiere e stendardi*). Le bandiere nazionale ed europea e lo stendardo del Presidente supplente della Repubblica⁴ sono esposti sul balcone cen-

¹ Articolo 86, primo comma, della Costituzione.

² Elenco delle supplenze dal 1964 ad oggi – Allegato 14.

³ Fino al 1° aprile 2008 il Presidente del Senato ha esercitato tale facoltà 42 volte (di cui 21 in coincidenza della “supplenza” e le restanti 21 a vario titolo) – Allegato 15.

⁴ L’insegna di comando del Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica è costituita da uno stendardo bianco bordato di azzurro con al centro l’emblema della Repubblica in oro – Allegato 8.

trale di Palazzo Giustiniani dal momento in cui si presume che il Capo dello Stato abbia lasciato il territorio nazionale al momento in cui vi fa ritorno e, nei giorni intermedi, dalle ore otto del mattino fino al tramonto.

Nello studio, accanto alle bandiere nazionale ed europea, viene allocato lo stendardo del “Supplente”. La stessa insegna viene posta sull’auto.

56. (*Servizi di sicurezza*). La sicurezza di Palazzo Giustiniani è assicurata dal Comando Carabinieri Senato e dall’Ispettorato di P.S. presso il Senato. La sicurezza personale del “Supplente” è assicurata, per prassi, dal personale già comandato al servizio di scorta del Presidente del Senato, in coordinamento con il servizio di scorta del Presidente della Repubblica. Nel sottopassaggio tra Palazzo Madama e Palazzo Giustiniani può essere ripristinato il servizio di piantonamento da parte di un agente di P.S.⁵

57. (*Servizi d’onore nel Palazzo Giustiniani*).⁶ Quando il Presidente del Senato della Repubblica esercita le funzioni di Presidente della Repubblica, il Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica espleta i compiti di guardia d’onore presso il Palazzo Giustiniani⁷.

Il servizio di guardia d’onore al Palazzo Giustiniani prevede un corazziere in tenuta lunga nell’atrio del Palazzo, in posizione visibile dall’esterno, e un corazziere in tenuta lunga nell’anticamera dello studio del Presidente supplente.

In occasione di visite dei Presidenti degli organi costituzionali, il servizio viene integrato con altri due corazzieri. Il servizio viene integrato allo stesso modo in occasione di visite di alte personalità, secondo le indicazioni del Segretario Generale del Senato della Repubblica. In occasione di visite ufficiali

⁵ Il sottopassaggio, al pari dell’ascensore che conduce dallo stesso ai vari piani di Palazzo Giustiniani, è peraltro riservato ai Senatori e ai Direttori dei Servizi (circolare del Direttore del Servizio di Questura e del Cerimoniale del 13 maggio 1993).

⁶ Segretariato generale della Presidenza della Repubblica – Regolamento dei servizi di rappresentanza, scorta d’onore e di polizia militare del Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica, edizione 1991, art. 8 – Allegato 16.

⁷ Art. 5, comma 1, punto 3 del Decreto ministeriale 15 marzo 1991: “*Funzione principale del Reggimento è la guardia di onore e di sicurezza del Presidente della Repubblica. In tale quadro il Reggimento espleta i compiti di guardia e scorta d’onore del Presidente del Senato quando esercita le funzioni del Presidente della Repubblica a norma dell’art. 86, primo comma, della Costituzione*”.

ciali di Capi di Stato, il servizio viene espletato all'interno del Palazzo da corazzieri dislocati nelle varie sale.

Le scorte d'onore dei Carabinieri Guardie della Repubblica, in motocicletta e a cavallo, vengono svolte con le stesse modalità previste per il Presidente della Repubblica. I servizi d'onore e di scorta d'onore in altre località del territorio nazionale vengono svolti con le stesse modalità previste per il Presidente della Repubblica.

Parte V

UTILIZZO DEI VOLI DI STATO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI ¹

58. (*Finalità*). Il trasporto aereo di Stato corrisponde alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle Autorità di seguito elencate, per consentire loro di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti, ovvero ad assicurare un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito:

- a) Presidente della Repubblica;
- b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
- d) Presidente della Corte costituzionale;
- e) ex Presidenti della Repubblica.

Può essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali solo in presenza di entrambe le condizioni di seguito indicate:

- a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali;
- b) non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili.

Tra le delegazioni sono compresi, per prassi consolidata e con le stesse limitazioni, i Vice Presidenti di Camera e Senato in rappresentanza.

59. (*Ammissione a bordo degli aeromobili di Stato*). L'utilizzo del trasporto aereo di Stato è consentito esclusivamente alle personalità e ai componenti della delegazione espressamente indicati nella richiesta.

In via del tutto eccezionale e previa rigorosa valutazione, è consentito l'imbarco di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa su indicazione dell'Autorità, anche in relazione alla natura del viaggio, al rango delle Personalità trasportate, alle esigenze protocollari e alle consuetudini.

¹ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2008 – Allegato 17

60. (*Criteri generali di concessione – Coordinamento*). Il trasporto aereo di Stato è, in ogni caso, concesso previa valutazione dell'impossibilità, dell'inopportunità o della non convenienza di ricorrere ad altri mezzi di trasporto anche con modifiche organizzative del viaggio, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento.

Nell'ambito del trasporto aereo di Stato sono considerate sempre prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica. Ulteriori valutazioni di priorità sono effettuate, in relazione alla disponibilità dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorità richiedenti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonché la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato.

SEZIONE II MODALITA' DI RICHIESTA

61. (*Destinatario*). Le richieste di fruizione di aeromobili vengono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, dal quale, per il tramite del Segretario generale, sono inoltrate alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a ciò delegato.

62. (*Richiesta di voli per il Presidente del Senato*). Venuto a conoscenza della volontà del Signor Presidente di effettuare un viaggio con volo di Stato, il Direttore del Servizio di Questura e del Cerimoniale, a ciò delegato in via permanente dal Segretario generale, ne informa per iscritto l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mette a disposizione un aeromobile secondo propria discrezione, valutati i termini della richiesta, con riferimento alla destinazione, al numero dei passeggeri e alla disponibilità di velivoli². In casi eccezionali di urgenza la richiesta può essere anticipata per le vie brevi e formalizzata appena possibile.

63. (*Richiesta di voli per un Vice Presidente del Senato*). In caso di delega a un Vice Presidente, il Direttore del Servizio di Questura e del

² Tipologie di velivoli a disposizione della PCM al 1/4/2006: Falcon 50 (8 posti); Falcon 900 (da 12, 14 o 16 posti); Airbus A319 (da 34 o 50 posti).

Cerimoniale, acquisito il parere favorevole del Signor Presidente, previa verifica della ricorrenza delle condizioni sopra menzionate (punto 58), inoltra la richiesta all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mette a disposizione un aeromobile secondo propria discrezione, valutati i termini della richiesta con riferimento alla destinazione, al numero dei passeggeri e alla disponibilità di velivoli.

64. (*Termini*). Le richieste di fruizione degli aeromobili, adeguatamente motivate, sono rivolte con almeno 48 ore di preavviso per esigenze di trasporto in ambito nazionale. Per i trasporti all'estero, salve specifiche comunicazioni dell'Ufficio voli in relazione a contingenti situazioni d'area, dovranno essere rispettati i tempi di seguito elencati:

a) almeno 3 giorni prima della prevista partenza per i Paesi dell'Unione europea;

b) almeno 5 giorni per i restanti Paesi europei ad eccezione della Russia per la quale occorrono non meno di 15 giorni;

c) almeno 3 giorni per i Paesi membri della NATO, ad esclusione degli Stati Uniti d'America per i quali occorre un preavviso di 4 giorni;

d) almeno 8 giorni per i voli diretti in America Latina;

e) almeno 15 giorni per i voli verso i Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania.

65. (*Valutazioni preliminari alla richiesta*). Prima di inoltrare la richiesta formale, che è anticipata per le vie brevi, quando possibile, specialmente trattandosi di voli internazionali, occorre valutare le seguenti circostanze:

a) orari di apertura degli aeroporti di destinazione all'estero;

b) corretto calcolo dell'impatto dei fusi orari e dell'eventuale "ora legale";

c) fornitura del servizio di catering a bordo³.

66. (*Informazioni aggiuntive*). L'aeromobile, in partenza e in arrivo, utilizza l'aeroporto militare di Roma Ciampino (Area Vip - 31° Stormo)⁴. L'atterraggio nei luoghi di destinazione può avvenire sia in aeroporti civili che

³ In partenza da Roma il servizio è fornito per antica tradizione dal ristorante "da Giacobbe" a Ciampino. Sui voli di rientro dall'estero è generalmente necessario avvalersi del supporto dell'Ambasciata d'Italia o del Consolato competente.

⁴ Nel caso in cui il velivolo sia messo a disposizione dalla CAI (Compagnia Aeronautica Italiana), viene normalmente utilizzata l'area relativa del medesimo aeroporto.

militari, valutate le infrastrutture presenti nella città di destinazione e le esigenze logistiche collegate alla missione. Ogni Paese di destinazione dispone procedure e misure di sicurezza sia in merito all'accesso nelle aree militari degli aeroporti, con conseguente limitazione della possibilità per il cerimoniale di effettuare il servizio sottobordo, sia relativamente ai controlli di sicurezza sui bagagli in arrivo. Salvo si tratti di trasferimenti a lungo raggio, generalmente fuori dai Paesi europei, anche nel caso in cui il viaggio dell'Autorità duri più giorni, l'aeromobile non sosta per la notte sul luogo di destinazione, ma rientra prima possibile a Roma. Necessità straordinarie di natura umanitaria aventi carattere di particolare urgenza, quali il trasporto di malati gravi o di organi, ovvero conseguenti a situazioni di calamità, possono determinare variazioni dei piani di volo degli aeromobili, anche a servizio disposto.

PARTE VI

PATROCINI E COMITATI D'ONORE

SEZIONE UNICA

PATROCINI E COMITATI D'ONORE

67. (*Patrocinio*). Il patrocinio rappresenta la massima manifestazione di apprezzamento di un'Istituzione nei riguardi di attività o di iniziative ritenute particolarmente meritevoli per il loro contenuto e le loro finalità. Può comportare il conferimento di un contributo economico ovvero qualsiasi altro apporto di tipo materiale¹, ma di solito si intende a titolo gratuito.

Il patrocinio del Senato della Repubblica viene concesso dal Signor Presidente a seguito di formale richiesta e, di consueto, relativa istruttoria da parte dell'Ufficio del Cerimoniale. Non sono previste altre forme di patrocinio da parte di organi, servizi o soggetti interni al Senato². Ove non diversamente specificato, il patrocinio del Senato ha natura non onerosa.

Per prassi consolidata, il patrocinio del Senato della Repubblica è concesso esclusivamente per specifiche iniziative o manifestazioni, in modo da consentire una compiuta istruttoria sul contenuto e sul livello delle eventuali edizioni successive o delle altre attività eventualmente realizzate dai richiedenti³. Parimenti il patrocinio non viene mai concesso una volta per tutte ad associazioni, enti o altri soggetti in quanto tali. Inoltre, non viene concesso a fronte di iniziative di carattere commerciale o dalle quali gli organizzatori

¹ Va peraltro considerato che, dopo aver ottenuto la concessione di un contributo materiale (una sala, un servizio di interpretariato, una consulenza, eccetera), pure in assenza di una formalizzazione della richiesta di patrocinio l'organizzatore dell'evento potrebbe desumere, a buon titolo, di avere così ottenuto l'adesione dell'ente concedente. Potrebbe configurarsi in questo caso una forma di concessione implicita di patrocinio.

² Qualsiasi altra dicitura, salvo "Patrocinio del Senato della Repubblica", è inesatta e comunque impropria. Va ricordato, inoltre, che non esistono patrocini personali (salvo il sostegno del Capo dello Stato, che prende il nome di Alto Patronato).

³ Come è d'uso per i patrocini concessi da qualsiasi altro ente o istituzione. Il Patrocinio, infatti, non può essere attribuito in via permanente, in quanto - quale espressione della volontà di adesione dell'ente - non può che essere deliberato dal suo vertice apicale, che è comunque suscettibile di cambiamenti. Risulterebbe peraltro difficile dover "ritirare" un patrocinio concesso tempo addietro.

intendano comunque trarre lucro⁴. Infine, il patrocinio non viene di norma concesso per le esposizioni costituite esclusivamente da opere di artisti viventi che non siano di prestigio conclamato e indiscusso.

La concessione del patrocinio non comporta di norma il coinvolgimento del Senato nell'organizzazione degli eventi o nella definizione dei loro contenuti, rappresentando una forma di adesione di carattere ideale. L'Ufficio del Cerimoniale provvede, con lettera, a comunicarne l'avvenuta concessione, che comporta la possibilità per il soggetto beneficiario di spendere il nome del Senato della Repubblica con riferimento all'iniziativa cui esso si riferisce. I beneficiari sono soliti dare conto del patrocinio ricevuto attraverso la stampa del logo del Senato della Repubblica sul materiale informativo e promozionale da essi predisposto, in un apposito spazio usualmente preceduto dalla dicitura "con il patrocinio di".

68. (*Comitato d'Onore*). Il Comitato d'onore (CdO) costituisce una forma di adesione a manifestazioni ed eventi conferita da una persona fisica; ha esclusivamente natura "morale".

La richiesta di adesione ad un Comitato d'onore viene rivolta direttamente al Presidente del Senato che, previa istruttoria da parte dell'Ufficio del Cerimoniale del Senato, risponde positivamente ove desideri rendere pubblico il proprio apprezzamento all'iniziativa per la quale il CdO è stato costituito.

Analogamente al patrocinio, l'adesione a un Comitato d'onore da parte del Presidente del Senato viene concessa per singole manifestazioni. Poiché, a differenza del Patrocinio, il CdO ha natura personale, può accadere che il Presidente del Senato decida di concedere la propria adesione in modo permanente ad un CdO costituito per sostenere l'attività di un ente o di un'associazione, e che questa si protragga, pertanto, oltre la durata della carica ricoperta⁵.

⁴ Si può derogare a tale criterio nel caso di iniziative in cui la raccolta di fondi sia destinata a finalità benefiche o di evidente utilità sociale. Nel caso di eventi culturali o sportivi, allo svolgimento della manifestazione può essere legato il pagamento di un diritto d'ingresso, parte del quale viene percepito dagli organizzatori, non solo per rientrare nei costi, ma anche a fini di profitto; in tal caso, il rilievo culturale e sociale della manifestazione fa di norma premio sul profilo della gratuità, a maggior ragione se i promotori dell'evento siano enti o istituzioni pubbliche.

⁵ Evidentemente, diversamente da quanto avviene per il patrocinio, nel caso del CdO è ipotizzabile la partecipazione a titolo personale anche di soggetti diversi dal Presidente del Senato. In questo caso, però, l'istruttoria non viene direttamente curata dall'Ufficio del Cerimoniale.

PARTE VII

DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE I

PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA

69. (*Presidenza alle cerimonie*). L'autorità che invita o ospita riveste il ruolo di "presidente della cerimonia" e occupa il primo posto. Qualora alla cerimonia intervenga un'autorità che lo precede nell'ordine delle precedenze, l'invitante può cedere la presidenza della cerimonia e il primo posto.

Tuttavia, nel caso in cui siano presenti cariche appartenenti alla prima categoria dell'ordine delle precedenze in ambito nazionale¹ (Presidenti di Organi costituzionali e Presidenti emeriti della Repubblica), il ruolo di presidente e il primo posto spettano sempre a quella più elevata tra di esse.

70. (*Conferimento della rappresentanza*). La rappresentanza è la delega conferita espressamente, di volta in volta, dall'autorità titolare invitata ad altra autorità appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione, in modo che la seconda possa partecipare alla cerimonia per conto dell'Istituzione o dell'Amministrazione.

71. (*Rappresentanza del Senato*). La rappresentanza del Senato è prevista obbligatoriamente nei soli casi in cui alla cerimonia intervenga il Capo dello Stato in forma ufficiale; in tutti gli altri casi è il Signor Presidente, considerati i promotori, la natura e l'oggetto della cerimonia, a valutare l'opportunità che l'Istituzione sia comunque rappresentata.

La rappresentanza può essere conferita solo all'autorità che rivesta una posizione vicaria, ovvero sia comunque collocata, all'interno dell'ordine delle precedenze, nella categoria pari o immediatamente inferiore a quella dell'invitato. Pertanto, il Senato può ufficialmente essere rappresentato esclusivamente da un membro del Consiglio di Presidenza, ovvero, se ritenuto indispensabile e valutatane l'opportunità, da un Presidente di Gruppo o di Commissione. La delega viene notificata per tempo, sia al rappresentante sia all'invitante, tramite telegramma.

¹ Vedi Parte III.

72. (*Posizione del rappresentante*). Nell'ambito della cerimonia, il rappresentante segue immediatamente i pari rango, nelle precedenze in ambito nazionale e locale, dell'autorità delegante.

73. (*Altre forme di delega*). Altre forme di delega non costituiscono rappresentanza in senso proprio. In questi casi il "delegato" occupa la posizione corrispondente al proprio rango nell'ambito delle precedenze, precedendo, tuttavia, gli appartenenti alla propria categoria.

74. (*Limiti della rappresentanza*). La rappresentanza e le altre forme di delega sono limitate alla cerimonia per la quale vengono conferite e i loro effetti si esauriscono con la conclusione della cerimonia stessa.

In occasione di pranzi, ricevimenti e spettacoli, non è prevista rappresentanza².

75. (*Supplenza e interim*). All'autorità supplente o che rivesta una carica ad interim spetta la medesima posizione prevista per il titolare della carica.

In caso di temporaneo impedimento (assenza dal territorio nazionale ovvero quando sia nell'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica), l'esercizio delle funzioni di Presidente del Senato è assunto da un Vice Presidente. La designazione è effettuata, di volta in volta, dal Presidente del Senato, con propria insindacabile determinazione, tra i Vice Presidenti. Solo qualora il Presidente sia impossibilitato a conferirla, la funzione di Vice Presidente vicario spetta al Vice Presidente "anziano", intendendosi come tale chi, in sede di elezione, ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti ricevuti ha la precedenza il più anziano d'età.

SEZIONE II

CONSUETUDINI GENERALI SUGLI ONORI

76. (*Autorità civili destinatarie di onori militari*). Gli onori militari possono essere resi alle seguenti cariche civili:

² Qualora sia ritenuto necessario che ad un evento conviviale al quale il Signor Presidente non possa intervenire il Senato debba comunque essere rappresentato, l'Ufficio del Cerimoniale può contattare i promotori dell'iniziativa chiedendo di far pervenire l'invito direttamente al soggetto indicato quale delegato.

- a) Presidente della Repubblica;
- b) Presidenti delle due Camere;
- c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
- d) Presidente della Corte costituzionale;
- e) Presidenti emeriti della Repubblica;
- f) Ministro della Difesa;
- g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati;
- h) Sottosegretari di Stato alla Difesa;
- i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati.

Le autorità indicate alle lettere g) ed i) ricevono, di norma, gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti.

Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di Stato, non indicati sopra, quando intervengano in rappresentanza del Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in rappresentanza dei rispettivi Organi costituzionali, se non sia presente altra autorità indicata nelle lettere da a) a g).

Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna altra forma di rappresentanza o di delega.

In occasione delle festività nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme previsti, in assenza di cariche di maggior rango tra quelle sopra indicate, sono da riconoscere al Prefetto.

Nelle cerimonie territoriali, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della Regione quando egli sia l'autorità di rango più elevato presente. In questi stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati alle lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna del reparto schierato.

77. (*Limitazioni agli onori militari*). Gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla carica di maggior rango tra quelle indicate nel paragrafo 76 e secondo i criteri ivi richiamati. Sono salve in ogni caso le prerogative del Presidente della Repubblica.

In caso di presenza di più autorità di pari rango destinatarie di onori, la

natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare l'autorità alla quale spettano.

Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti. Sono salve, in ogni caso, le prescrizioni poste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le celebrazioni delle feste nazionali³, nonché le specifiche disposizioni previste per i casi individuati dalla disciplina militare.

Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'autorità di Governo da cui dipendono i reparti schierati.

78. (*Servizi d'onore*). I servizi d'onore sono, di norma, resi dall'Arma dei Carabinieri, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una diversa Forza armata o Corpo armato.

79. (*Ordine dei reparti*). Per lo schieramento di reparti in armi, secondo l'uso già in vigore, si segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.



³ Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537 - Allegato 18.

ALLEGATI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE DI STATO -



*Quotidianamente
su sedi Regionali, Provinciali, Comunali*


*Alta presenza di un ospite straniero
su sedi Regionali, Provinciali, Comunali*

I = Italia	O = Ospite
E = Europa	RPC = Regione, Provincia o Comune




Presidenza del Consiglio dei Ministri

- DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE DI STATO -



*Quotidianamente
su sedi statali*



*Alla presenza di un ospite straniero
su sedi statali
(se l'ospite appartiene all'Unione Europea le
bandiere italiana ed europea vengono invertite)*

I = Italia	O = Ospite
E = Europa	

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

La posizione è SEMPRE osservatore posto di fronte

FIGURA 1
DUE PENNONI E DUE BANDIERE




FIGURA 2
TRE PENNONI E DUE BANDIERE




FIGURA 3
TRE PENNONI E TRE BANDIERE

ALLA PRESENZA DI UN OSPITE STRANIERO




FIGURA 4
TRE PENNONI E TRE BANDIERE

QUANDO L'OSPITE APPARTIENE ALL'UNIONE EUROPEA




FIGURA 5
TRE PENNONI E TRE BANDIERE

UNA DELLE QUALI È LO STENDARDO DEL PDR, DI UN EX PDR O DEL “SUPPLENTE”




FIGURA 6
UN PENNONE E DUE BANDIERE

IN ALTO IL TRICOLORE E SOTTO QUALSIASI ALTRA BANDIERA



Allegato 3

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL SENATO

10 maggio 1984

(omissis)

13) Esposizione nell'Aula del Senato ed in quella delle Commissioni e delle Giunte della Bandiera Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza - a simbolo della sovranità popolare, in memoria ed onore di Coloro che combatterono e caddero per l'indipendenza, la libertà, l'unità della Patria, a monito del dovere di esercitare il mandato rappresentativo in nome e nell'interesse della Nazione - delibera all'unanimità, su proposta del Presidente, che nell'Aula del Senato ed in quelle delle Giunte, delle Commissioni e degli altri Organi Collegiali sia collocata, al banco della Presidenza la Bandiera Nazionale. Dispone altresì che la Bandiera Nazionale sia collocata negli uffici dei membri del Consiglio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e delle Giunte e del Segretario Generale.

Il Presidente del Senato è delegato a stabilire forme e modalità di esposizione della Bandiera e a disporre, in occasioni particolari, che nell'Aula del Senato sia collocata, nei modi e nella foggia stabiliti dalle norme vigenti, la Bandiera distintiva del Senato della Repubblica, in una posizione che onori la Bandiera Nazionale.

La presente delibera entrerà in vigore a partire dal 2 giugno 1984, 38° Anniversario della fondazione della Repubblica.

Legge 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana
e di quella dell'Unione europea
(Pubblicata nella G. U. 14 febbraio 1998, n. 37)

1. 1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

- a*) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;
- b*) i Ministeri;
- c*) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d*) gli uffici giudiziari;
- e*) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e

all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

3. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085 ⁽¹⁾. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

(1) Recante disciplina della esposizione delle bandiere estere.

5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2000, n. 112)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della *legge 5 febbraio 1998, n. 22*;

Visto l'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della *legge 5 febbraio 1998, n. 22*, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), d)* ed *e)*, e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

1. 1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della *legge 5 febbraio 1998, n. 22*, di seguito denominata «la legge»:

- a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
- b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
- c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).

2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:

- a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);
- b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
- c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per «uffici giudiziari» s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del *regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e scuole.

5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.

2. 1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.
2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.
3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.
3. 1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
4. 1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge, nonché di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici.
3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.
4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.
5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero è effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.
6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

Capo II - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

5. 1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo III - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici

6. 1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:

- a)* dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
- b)* dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
- c)* dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera *b)*;
- d)* dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti;
- e)* dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;
- f)* i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione è facoltativa.

2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.

3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

7. 1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo IV - Disposizioni generali e finali

8. 1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.

- 9.** 1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
- 10.** 1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.
- 11.** 1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.
- 12.** 1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

Allegato 6

Roma, 18 aprile 2005

APPUNTO PER IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: distribuzione di bandiere ai Senatori.

Le bandiere nazionali (recentemente affiancate per disposizione di legge da quelle dell'Unione europea) si trovano, in Senato, negli Uffici dei Senatori titolari di cariche e nell'Ufficio del Segretario Generale. Sono al momento in tutto 70 - compresi i 4 Studi del Signor Presidente tra Giustiniani e Madama e le Sale Cavour e Pannini - le coppie di bandiere con relativo supporto dislocate nei palazzi.

L'allestimento di bandiere e supporti è stata assicurata, nel corso degli anni, dal Servizio di Questura, quindi dal Servizio del Provveditorato (dopo la costituzione dello stesso, nel 1986). La ragione per la quale solo i Senatori titolari di cariche dispongono di bandiere discende dalla circostanza che, fino a pochissimi anni addietro, a nessun Senatore "semplice" fosse assegnata una stanza; evidentemente, nulla osta al fatto che oggi ciascun Senatore possa esporre il tricolore e la bandiera europea nel proprio Ufficio.

La questione è quindi esclusivamente legata all'acquisto e alla distribuzione delle bandiere. Ove nulla osti, il Servizio del Provveditorato si farebbe carico di disporre la fornitura (300 euro circa per ciascuna coppia di bandiere con supporto e aste) ai Senatori che ne facciano richiesta.

APPROVATO DAL SEGRETARIO GENERALE

Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 2000

Stendardo del Presidente della Repubblica
(Pubblicato nella G.U. 14 ottobre 2000, n. 241)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 87, primo comma, e 95, primo comma, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

L'insegna di comando del Presidente della Repubblica è costituita da uno stendardo la cui foggia, quadrata, è conforme al modello allegato.

Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le conseguenti direttive alle amministrazioni dello Stato e alle rappresentanze diplomatiche all'estero.

Stendardo presidenziale



Descrizione araldica: "di rosso, bordato d'azzurro, al grande rombo appuntato ai lembi, di bianco, caricato dal carello di verde appuntato ai margini del rombo, esso carello sopraccaricato dall'emblema della Repubblica italiana d'oro".

Allegato 8

Stendardo del Presidente del Senato nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica



Insegna distintiva degli ex Presidenti della Repubblica.



Allegato 10

**CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI COMANDO,
DELLE BANDIERE DISTINTIVE, DEI GUIDONI DISTINTIVI
E DI COMANDO E DEI DISTINTIVI PER AUTOMEZZI**

(Tavole dalla 6^a alla 21^a e tavv. 23^a - 24^a)

Caratteristiche delle insegne di comando e delle bandiere distintive

Classificazione	DIMENSIONI		Note
	Inferitura (a)	Lunghezza (1)	
3 ^a grandezza	m. 2,00	m. 3,00	(1)
4 ^a grandezza	m. 1,20	m. 1,80	(1)
5 ^a grandezza	m. 0,80	m. 1,20	(1) (2)
6 ^a grandezza	m. 0,55	m. 0,80	(1) e per imbarcazioni e mezzi da sbarco.
7 ^a grandezza	m. 0,35	m. 0,52	Per imbarcazioni e mezzi da sbarco.
8 ^a grandezza	m. 0,30	m. 0,40	Per aeromobili.
9 ^a grandezza	m. 0,20	m. 0,30	Per imbarcazioni e mezzi da sbarco.

Caratteristiche dei guidoni distintivi e di comando

Classificazione	DIMENSIONI		Note
	Inferitura (a)	Lunghezza (1)	
4 ^a grandezza	m. 1,50	m. 2,25	(1)
5 ^a grandezza	m. 0,80	m. 1,04	(1) (3)
6 ^a grandezza	m. 0,60	m. 0,78	(1)

Caratteristiche dei distintivi per automezzi

Classificazione	DIMENSIONI		Note
	Inferitura (a)	Lunghezza (1)	
Bandierine	m. 0,20	m. 0,30	
Guidoncini	m. 0,23	m. 0,32	


(1) Usati a bordo delle navi della Marina Militare e della Guardia di Finanza (alleg. n. 15).

(2) Usati dall'Aeronautica.

(3) Usati dall'Aeronautica, con lunghezza di m. 1,20.

N. B. L'insegna del Comandante in Capo delle Forze Navali in combattimento (tav. n. 8) ha le stesse dimensioni ed uguale classificazione della bandiera di bompreso (allegato n. 17).

Bandiera distintiva
del Presidente del Senato, del Presidente della Camera
e delle relative deputazioni
(saltuariamente utilizzata a tal fine da parte di organi dell'esecutivo)



Legge 7 febbraio 1987, n. 36
Disciplina delle esequie di Stato
(Pubblicata nella G.U. 23 febbraio 1987, n. 44)

1. 1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.
 2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.
 3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
-
2. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonché di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e di attività sociali.
-
3. 1. Con le medesime modalità di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.
-
4. 1. Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
-
5. 1. Fermo restando che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e sepoltura della salma, con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo delle spese da sostenere.

2. Le modalità della cerimonia sono stabilite dall'ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle spese per i funerali delle personalità di cui al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 1983.
7. 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 22 milioni per l'anno finanziario 1986, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno finanziario, per la cui dotazione si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della *legge 5 agosto 1978, n. 468*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LE ESEQUIE DI STATO

1. A CHI SPETTANO

La legge 7 febbraio 1987, n. 36, recante "disciplina delle esequie di Stato" dispone che esse spettano alle massime autorità della Repubblica in carica, o dopo la cessazione di essa; possono inoltre essere rese, su delibera del Consiglio dei Ministri, a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o cittadini che abbiano illustrato la Nazione, o cittadini caduti nell'adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.

2. LA CERIMONIA

La ufficialità della cerimonia funebre prevede:

- il feretro contornato da sei carabinieri in alta uniforme, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso. Il feretro del Capo dello Stato o di un ex Capo dello Stato è trasportato a spalla da ufficiali inferiori delle Forze armate e dell'ordine e contornato da sei corazzieri;
- onori militari al feretro all'ingresso del luogo della cerimonia e all'uscita;
- la presenza di un rappresentante del Governo;
- una orazione commemorativa ufficiale;
- altri adempimenti eventualmente disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. LUTTO

E' dichiarato il lutto pubblico nazionale o locale secondo le modalità e i contenuti indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero degli Affari Esteri dà notizia, del solo lutto nazionale, ai rappresentanti diplomatici accreditati presso lo Stato italiano.

Nel periodo di lutto le autorità pubbliche si astengono da impegni sociali, fatta eccezione per le manifestazioni di beneficenza.

4. BANDIERE

Le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz'asta secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferma la disciplina delle bandiere militari. Il Ministero degli Affari Esteri fornisce conformi istruzioni ai titolari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e può chiedere ai Rappresentanti diplomatici e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

consolari stranieri accreditati presso lo Stato italiano l'esposizione delle bandiere a mezz'asta.

Le bandiere esposte all'interno sono abbrunate con due strisce di velo nero a cravatta.

La bandiera nazionale (abbrunata) è esposta nella cerimonia funebre esclusivamente per le esequie del Presidente della Repubblica o di un ex Presidente della Repubblica, accompagnata dallo stendardo abbrunato.

5. CAMERA ARDENTE

Se lo scomparso era titolare di un organo pubblico, la camera ardente può essere allestita nella sede della stessa istituzione. Quando viene allestita all'interno delle sedi degli organi costituzionali il servizio d'onore è svolto dai commessi.

Negli altri casi è seguita la volontà della famiglia o la consuetudine dell'ente o le consuetudini locali.

La camera ardente è chiusa di norma non oltre un'ora dopo il tramonto.

6. LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

La famiglia dello scomparso sceglie il luogo della celebrazione, consultandosi con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. LIBRO DI CONDOGLIANZE

Un libro di condoglianze è collocato presso la camera ardente nel periodo della sua apertura e nel luogo della cerimonia funebre da due ore prima del suo inizio e fino al termine di essa.

Il Ministero degli Affari Esteri può impartire istruzioni ai Rappresentanti diplomatici e consolari per la sottoscrizione.

Un registro di condoglianze può essere aperto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e presso gli Uffici territoriali del governo nel giorno delle esequie e nei precedenti.

8. FERETRO

Il feretro è trasferito nel luogo della cerimonia con le modalità previste dal regolamento militare sul servizio territoriale e di presidio e, in mancanza, secondo le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se è prevista una processione al seguito del feretro, essa è seguita dai familiari ed eventualmente da appartenenti alla stessa istituzione dello scomparso. Nel luogo della cerimonia il feretro è scortato da sei carabinieri in alta uniforme, o corazzieri per il decesso del Capo dello Stato o ex Capo dello Stato, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il feretro del Presidente della Repubblica o di un ex Presidente è preceduto dal capo dell'anticamera presidenziale in livrea che sorregge un cuscino di velluto nero sul quale è adagiato il Gran Cordone dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Il feretro del Presidente della Repubblica è preceduto inoltre dal proprio standardo abbrunato sorretto da un corazziere; il feretro di un ex Presidente della Repubblica è preceduto dalla propria insegna distintiva abbrunata sorretta da un corazziere.

Sul feretro possono essere apposte le insegne pubbliche dello scomparso (es. copricapo militare, toga d'udienza ecc). Può essere apposta l'insegna di grande formato della onorificenza italiana di grado più elevato adagiata su cuscino di velluto nero.

La bandiera nazionale avvolge esclusivamente il feretro del Presidente della Repubblica, di un ex Presidente della Repubblica, dei militari caduti per la Patria, dei dipendenti pubblici caduti nell'adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata, delle Medaglie d'oro al Valor militare.

9. ONORI MILITARI

Gli onori militari sono resi esclusivamente allo scomparso e sono disposti secondo il regolamento militare territoriale e di presidio (sull'inno nazionale si veda il punto 15).

10. ORAZIONE FUNEBRE

Salva diversa indicazione della famiglia, l'orazione funebre ufficiale è tenuta da un rappresentante dell'ente di cui lo scomparso è stato titolare.

11. ABBIGLIAMENTO

Nella cerimonia funebre gli uomini indossano un abito scuro con cravatta nera o scura. Cravatta nera lunga per le esequie del Presidente della Repubblica o di un ex Presidente della Repubblica.

Le signore abito nero o scuro. Abito nero per le esequie del Presidente della Repubblica o di un ex Presidente con velo nero nella cerimonia in chiesa.

Può essere chiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il frac con gilet nero e l'abito nero lungo per le signore.

I militari e gli appartenenti a corpi armati ed il personale in divisa si abbigliano secondo le rispettive disposizioni interne.

12. ONORIFICENZE

Le onorificenze, nella forma della rosetta per i signori e della spilla per le signore, sono indossate esclusivamente nella cerimonia funebre del Presidente della Repubblica o di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

un ex Presidente della Repubblica. E' indossata l'onorificenza di grado più elevato degli ordini di cui è stato capo lo scomparso.

13. OBBLIGATORIETA'

Lo scomparso o la sua famiglia possono optare per esequie private, ad eccezione del Presidente della Repubblica in carica e dei Presidenti degli organi costituzionali in carica, salvo diversa indicazione del titolare.

14. CORONE FLOREALI

La corona del Presidente della Repubblica ha una posizione distinta.

In mancanza, assumono posizione distinta le eventuali corone dei Presidenti degli organi costituzionali e la corona dell'ente cui apparteneva lo scomparso.

15. MUSICA

L'inno nazionale è eseguito esclusivamente al feretro del Presidente della Repubblica o di un ex Presidente della Repubblica, all'arrivo e alla partenza dal luogo della cerimonia funebre.

Negli altri casi dispone il regolamento militare. Nell'ambito della cerimonia possono essere eseguite musiche.

16. ESCLUSIONI

Per disposizione della Presidenza del Consiglio può, all'occorrenza, essere esclusa la partecipazione del pubblico alla cerimonia funebre.

Il Ministero degli Affari Esteri può dichiarare non gradita la presenza di singole autorità straniere.

17. CREMAZIONE E TUMULAZIONE

La legge 30 marzo 2001, n. 130, consente, su volontà dello scomparso o dei suoi familiari, la cremazione del defunto.

La eventuale cremazione segue la cerimonia funebre e si svolge in forma privata, come la tumulazione.

18. SPESE

Le spese sono a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

19. COORDINAMENTO

Il coordinamento della cerimonia funebre è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge 7 febbraio 1987, n. 36)

20. ESEQUIE SOLENNI

Fuori dei casi di esequie di Stato, le Amministrazioni possono motivatamente disporre esequie solenni nel proprio ambito.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

I CASI DI SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 86, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

DURATA SUPPLENZA	PRESIDENTE TITOLARE	PRESIDENTE SUPPLENTE	VICE PRESIDENTE VICARIO	MOTIVO
1) 10 Agosto - 29 Dicembre 1964	SEGNI	MERZAGORA	-	Salute
2) 11 Settembre - 3 Ottobre 1967	SARAGAT	MERZAGORA	-	Missione estero (Stati Uniti, Canada, Australia)
3) 15 Giugno - 8 Luglio 1978	LEONE	FANFANI	CATELLANI	Dimissioni
4) 16-28 Settembre 1980	PERTINI	FANFANI	CARRARO	Missione estero (Cina, Hong Kong)
5) 25 Marzo - 4 Aprile 1981	PERTINI	FANFANI	MORLINO	Missione Estero (Messico, Costa Rica, Colombia)
6) 7-15 Marzo 1982	PERTINI	FANFANI	MORLINO	Missione Estero (Giappone)
7) 24 Marzo - 2 Aprile 1982	PERTINI	FANFANI	MORLINO	Missione Estero (Stati Uniti)
8) 29 Giugno - 3 Luglio 1985*	PERTINI	COSSIGA	DE GIUSEPPE	Dimissioni
9) 7-16 Giugno 1986	COSSIGA	FANFANI	SCEVAROLLI	Missione Estero (Irlanda, Canada)
10) 7-21 Ottobre 1988	COSSIGA	SPADOLINI	TAVIANI	Missione estero (Singapore, Australia, Nuova Zelanda)
11) 10-18 Ottobre 1989	COSSIGA	SPADOLINI	TAVIANI	Missione estero (Stati Uniti)
12) 10-14 Gennaio 1992	COSSIGA	SPADOLINI	TAVIANI	Missione Estero (Stati Uniti, Regno Unito)
13) 28 Aprile - 28 Maggio 1992	COSSIGA	SPADOLINI	DE GIUSEPPE	Dimissioni
14) 23 Giugno - 2 Luglio 1995	SCALFARO	SCOGNAMIGLIO	PINTO	Missione Estero (Brasile, Venezuela)
15) 14 Luglio - 23 Luglio 1995	SCALFARO	SCOGNAMIGLIO	ROGNONI	Missione Estero (Argentina, Cile, Uruguay)
16) 26 Marzo - 6 Aprile 1996	SCALFARO	SCOGNAMIGLIO	STAGLIENO	Missione Estero (Stati Uniti Messicani e Stati Uniti d'America)

I CASI DI SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 86, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE						
	DURATA SUPPLENZA	PRESIDENTE TITOLARE	PRESIDENTE SUPPLENTE	VICE PRESIDENTE VICARIO	MOTIVO	
17)	21-29 Giugno 1997	SCALFARO	MANCINO	ROGNONI	Missione Estero (Norvegia, Islanda e Canada)	
18)	12-19 Aprile 1998	SCALFARO	MANCINO	ROGNONI	Missione Estero (Giappone)	
19)	7-13 Giugno 1998	SCALFARO	MANCINO	ROGNONI	Missione Estero (Cina)	
20)	3-13 Dicembre 1998	SCALFARO	MANCINO	ROGNONI	Missione Estero (Australia)	
21)	13-18 Maggio 1999	SCALFARO	MANCINO	ROGNONI	Dimissioni	
22)	9-15 Maggio 2000	CIAMPI	MANCINO	ROGNONI	Missione Estero (Brasile)	
23)	10-17 Marzo 2001	CIAMPI	MANCINO	ROGNONI	Missione Estero (Uruguay, Argentina)	
24	11-16 Marzo 2002	CIAMPI	PERA	CALDEROLI	Missione Estero (Sudafrica)	
25)	12-19 Novembre 2003	CIAMPI	PERA	FISICHELLA	Missione Estero (Stati Uniti)	
26)	3-9 Dicembre 2004	CIAMPI	PERA	MORO	Missione Estero (Cina)	
27	12-16 Febbraio 2005	CIAMPI	PERA	MORO	Missione Estero (India)	
28	14-20 marzo 2008	NAPOLITANO	MARINI	ANGIUS	Missione Estero (Cile)	

* Nel caso in esame l'esercizio della supplenza fu assunto dal Presidente del Senato Cossiga, eletto Presidente della Repubblica il 24 giugno, nel periodo compreso tra le dimissioni del presidente Pertini - rese il 28 giugno 1985 - e il giuramento ex articolo 91 della Costituzione, avvenuto il 3 luglio 1985

CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI VICARIO
DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL SENATO

IV LEGISLATURA	MERZAGORA	dal 10/08 al 29/12/1964	ZELIOLI LANZINI	Più votato.	Malattia e dimissioni di Segni; assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Merzagora.
	MERZAGORA	dal 11/09 al 03/10/1967	ZELIOLI LANZINI	Più votato.	Visita all'estero di Saragat e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Merzagora.
	MERZAGORA	dal 01/11 al 08/11/1967	ZELIOLI LANZINI	Più votato.	Dimissioni di Merzagora.
VII LEGISLATURA	FANFANI	dal 16/06 al 08/07/1978	CATELLANI	Più votato. Previa designazione.	Dimissioni di Leone.
	FANFANI	dal 16/09 al 28/09/1980	CARRARO	Più votato. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Pertini e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Fanfani.
VIII LEGISLATURA	FANFANI	dal 23/03 al 04/04/1981 dal 05/03 al 15/03/1982 dal 24/03 al 02/04/1982	MORLINO	Secondo più votato dopo Ossicini, ma eletto "al posto" di Carraro, deceduto nel frattempo. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Pertini e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Fanfani.

IX LEGISLATURA	FANFANI	dal 06/12/82 al 09/12/82	MORLINO	Secondo più votato dopo Ossicini, ma eletto "al posto" di Carraro, deceduto nel frattempo. Previa designazione.	Dimissioni di Fanfani (divenuto Presidente del Consiglio).	
	MORLINO	dal 06/05 al 12/05/1983 dal 05/09 al 20/09/1984 dal 12/03 al 18/03/1985	OSSICINI	Terzo nel computo dei voti dopo le elezioni di Ferralasco e Colombo, ma più anziano nella carica.	Decesso di Morlino.	
	COSSIGA		DE GIUSEPPE	Più votato. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Cossiga.	
	COSSIGA	dal 24/06 al 09/07/1985	DE GIUSEPPE	Più votato. Previa designazione.	Elezione di Cossiga a Presidente della Repubblica.	
	FANFANI	dal 07/06 al 16/06/1986	SCEVAROLLI	Più votato (sostituisce Della Briotta). Previa designazione.	Viaggio all'estero di Cossiga e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Fanfani.	
	FANFANI	dal 04/02 al 07/02/1987 dal 22/02 al 25/02/1987	SCEVAROLLI	Più votato (sostituisce Della Briotta). Previa designazione.	Viaggio all'estero di Fanfani.	
	FANFANI	dal 17/04 al 22/04/1987	SCEVAROLLI	Più votato (sostituisce Della Briotta). Previa designazione.	Dimissioni di Fanfani (divenuto Presidente del Consiglio).	

X LEGISLATURA	SPADOLINI	dal 27/10 al 30/10/1987	TAVIANI	Secondo più votato dopo Lama. Previa designazione	Viaggio all'estero di Spadolini.
	SPADOLINI	dal 07/10 al 21/10/1988	TAVIANI	Secondo più votato dopo Lama. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Cossiga e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Spadolini.
	SPADOLINI	dal 31/01 al 04/02/1989	TAVIANI	Secondo più votato dopo Lama. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Spadolini.
	SPADOLINI	dal 10/10 al 18/10/1989	TAVIANI	Secondo più votato dopo Lama. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Cossiga e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Spadolini.
	SPADOLINI	dal 25/09 al 28/09/1991	TAVIANI	Secondo più votato dopo Lama. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Spadolini.
	SPADOLINI	dal 10/01 al 14/01/1992	TAVIANI	Secondo più votato dopo Lama. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Cossiga e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Spadolini.
XI LEGISLATURA	SPADOLINI	dal 28/04 al 27/05/1992	DE GIUSEPPE	Terzo più votato dopo Lama e Taviani, ma più anziano nella carica. Previa designazione.	Dimissioni di Cossiga.

XII LEGISLATURA	SCOGNAMIGLIO	dal 23/06 al 02/07/1995	PINTO	Secondo più votato dopo Rognoni. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Scalfaro e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Scognamiglio.
	SCOGNAMIGLIO	dal 14/07 al 24/07/1995	ROGNONI	Più votato. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Scalfaro e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Scognamiglio.
	SCOGNAMIGLIO	dal 26/03 al 06/04/1996	STAGLIENO	Terzo più votato dopo Pinto e Rognoni. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Scalfaro e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Scognamiglio.
	MANCINO	dal 21/06 al 29/06/1997 dal 12/04 al 19/04/1998 dal 07/06 al 13/06/1998 dal 03/12 al 13/12/1998	ROGNONI	Più votato e più anziano nella carica. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Scalfaro e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Mancino.
XIII LEGISLATURA	MANCINO	dal 13/05 al 18/05/1999	ROGNONI	Più votato e più anziano nella carica. Previa designazione.	Dimissioni di Scalfaro.
	MANCINO	dal 08/12 al 12/12/1999 dal 13/03 al 14/03/2000	ROGNONI	Più votato e più anziano nella carica. Previa designazione.	Visita all'estero di Mancino.

XIV LEGISLATURA	PERA	dal 23/01 al 26/01/2005	FISICHELLA	Più votato.(dopo le dimissioni di Calderoli). Previa designazione.	Viaggio all'estero di Pera.	
	PERA	dal 12/02 al 16/02/2005	MORO	Eletto "al posto" di Calderoli. Previa designazione.	Visita all'estero di Ciampi e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Pera	
	PERA	dal 20/02 al 23/02/2005	FISICHELLA	Più votato.(dopo le dimissioni di Calderoli). Previa designazione.	Viaggio all'estero di Pera	
	PERA	dal 05/09 all'08/09/2005	FISICHELLA	Più votato.(dopo le dimissioni di Calderoli). Previa designazione.	Impedimento temporaneo di Pera.	
	PERA	dal 18/09 al 24/09/2005	MORO	Eletto "al posto" di Calderoli. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Pera	
	PERA	dal 17/10 al 20/10/2005	FISICHELLA	Più votato.(dopo le dimissioni di Calderoli). Previa designazione.	Viaggio all'estero di Pera	
	PERA	23 dicembre 2005	MORO	Eletto "al posto" di Calderoli. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Pera	
	PERA	dal 05/02 all'08/02/2006	MORO	Eletto "al posto" di Calderoli. Previa designazione.	Viaggio all'estero di Pera	
	XV LEGISLATURA	MARINI	dal 14/03 al 20/03/2008	ANGIUS	Più votato. Previa designazione	Viaggio all'estero di Napolitano e assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di Marini

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA
Ufficio per gli Affari Militari

REGOLAMENTO DEI SERVIZI
DI RAPPRESENTANZA, SCORTA D'ONORE E DI
POLIZIA MILITARE DEL REGGIMENTO
CARABINIERI GUARDIE DELLA REPUBBLICA

SGPR - UAM - (91) - 1/NC

EDIZIONE 1991

(omissis)

a. Generalità

Quando il Presidente del Senato della Repubblica esercita le funzioni di Presidente della Repubblica, il Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica espleta i compiti di guardia d'onore ai sensi dell'art. 5 del D.M. 15 marzo 1991 relativo all'Ordinamento Speciale del Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica presso il Palazzo Giustiniani sede del Presidente supplente della Repubblica.

b. Dispositivo

Il servizio di guardia d'onore al Palazzo Giustiniani prevede (normalmente):

- un Corazziere in Tenuta Lunga nell'atrio del palazzo (in posizione visibile dall'esterno);
- un Corazziere in Tenuta Lunga nell'anticamera dello studio del Presidente supplente.

In occasione di visite di alte personalità, viene espletato secondo le indicazioni del Segretario Generale del Senato della Repubblica.

c. Visite ufficiali di Capi di Stato

Il servizio d'onore in occasione di visite ufficiali di Capi di Stato viene espletato all'interno del palazzo da Corazzieri dislocati nelle varie sale.

d. Scorte d'onore

Le scorte d'onore dei Carabinieri Guardie della Repubblica, in motocicletta ed a cavallo, vengono svolte con le stesse modalità previste per il Presidente della Repubblica.

e. Altri servizi

I servizi d'onore e di scorta d'onore in altre località del territorio nazionale vengono svolti con le stesse modalità previste per il Presidente della Repubblica.

(omissis)

**Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 luglio 2008**

Disciplina del trasporto aereo di Stato
(Pubblicata nella G.U. 22 agosto 2008, n. 196)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

Vista la direttiva 21 novembre 2000 concernente «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2001 «Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le modalità di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2007 e 28 gennaio 2008 concernenti «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di assicurare, mediante il trasporto aereo, il supporto necessario all'espletamento delle più elevate funzioni di Stato, di Governo, la salvaguardia della vita umana ed il soccorso dei cittadini, la tutela della sicurezza e la cura di rilevanti interessi pubblici in campo nazionale ed internazionale e di dovere, a tal fine, procedere all'adeguamento delle finalità e dei criteri di effettuazione del trasporto aereo di Stato onde conseguire il più alto livello di efficienza nell'impiego delle strutture e degli aeromobili ad esso dedicati;

Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato;

Emana la seguente direttiva:

Art. 1

Trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato corrisponde alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle Autorità di cui al comma 3 per consentire alle stesse di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito.
2. Il trasporto aereo di Stato ha, inoltre, lo scopo di assicurare il trasporto sanitario di urgenza, di sicurezza e le altre forme di intervento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

3. Il trasporto aereo di Stato è disposto, per le finalità di cui al comma 1, in favore delle seguenti Autorità:
 - a) Presidente della Repubblica;
 - b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
 - c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - d) Presidente della Corte costituzionale;
 - e) ex Presidenti della Repubblica.
4. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, può essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, ove ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:
 - a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali;
 - b) non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni.
5. La disposizione di cui al comma 4 può trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.

Art. 2

Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza è disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo ove si trovano la possibilità di assisterli adeguatamente.
2. Può essere autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di organi da trapianto o di personale sanitario per l'esecuzione dei trapianti stessi.

Art. 3

Trasporto aereo per finalità di sicurezza

1. Al di fuori delle previsioni di cui all'art. 1, ferme le competenze del Ministero dell'interno, il trasporto aereo di Stato può essere effettuato per

finalità di sicurezza, nei casi, con le modalità e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 9, ove siano accertate l'inadeguatezza ovvero l'eccessiva onerosità, finanziaria od organizzativa, delle esistenti forme di trasporto alternative.

Art. 4

Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato

1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistano condizioni di grave disagio connesse a situazioni di malattia o calamità oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali e alla cura degli interessi nazionali ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza.
2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato può essere altresì disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorità estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali nonché per gli incaricati di missioni a carattere straordinario da effettuarsi in rappresentanza del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5

Ammissione a bordo degli aeromobili di Stato

1. L'utilizzo del trasporto aereo di Stato è consentito esclusivamente alle personalità destinatarie del volo e ai componenti della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella richiesta di cui all'art. 7.
2. È consentito in via del tutto eccezionale e previa rigorosa valutazione, l'imbarco di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa su indicazione dell'Autorità anche in relazione alla natura del viaggio, al rango rivestito dalle Personalità trasportate, alle esigenze protocollari ed alle consuetudini, anche di carattere internazionale.

3. Durante l'effettuazione del trasporto di cui all'art. 2 è ammessa la presenza a bordo, oltre al personale sanitario occorrente, di accompagnatori la cui assistenza sia ritenuta necessaria dalla Prefettura o dalla Rappresentanza diplomatica competente alla trattazione della richiesta.

Art. 6

Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato è, in ogni caso, concesso secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilità, dell'inopportunità o della non convenienza di ricorrere ad altri mezzi di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento.
2. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica.
3. Le ulteriori valutazioni di priorità sono effettuate, in relazione alla disponibilità dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorità richiedenti.

Art. 7

Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalità rispettivamente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresì corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito e delle altre persone eventualmente accreditate.
2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario Generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a ciò delegato.
3. Salve le specifiche comunicazioni dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le richie-

ste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi:

- a) almeno 3 giorni prima della prevista partenza per i Paesi dell'Unione europea;
 - b) almeno 5 giorni per i restanti Paesi europei ad eccezione della Russia per la quale occorrono non meno di 15 giorni;
 - c) almeno 3 giorni per i Paesi membri della NATO, ad esclusione degli Stati Uniti d'America per i quali occorre un preavviso di 4 giorni;
 - d) almeno 8 giorni per i voli diretti in America Latina;
 - e) almeno 15 giorni per i voli verso i Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania.
4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorità e la sede della missione sono consentite solo in caso di necessità di scali tecnici, attestata dall'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
 5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 può essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari per l'autorizzazione.
 6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte dalle prefetture all'Aeronautica militare che provvede direttamente alla loro trattazione secondo le procedure già in uso.

Art. 8

Organizzazione

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonché la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato.
2. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in

materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, civili o militari, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali.

Art. 9

Aeromobili e strutture

1. Il trasporto aereo di Stato è effettuato impiegando:
 - a) in via primaria, gli appositi aeromobili acquisiti e gestiti dall'Aeronautica militare, avvalendosi anche delle relative strutture;
 - b) in via sussidiaria altri aeromobili militari, secondo l'accordo fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa citato in premessa.
2. In caso di indisponibilità degli aeromobili di cui al comma 1, è consentito impiegare aeromobili di Stato od equiparati ai sensi degli articoli 744 e 746 del codice della navigazione appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o comunque sulla base di specifiche intese fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni predette.
3. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilità immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.

Art. 10

Attribuzione della qualifica di volo di Stato

1. La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e internazionali, è attribuita ad aeromobili civili e militari con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 746 del codice della navigazione.

Art. 11

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia non compatibili con la presente direttiva e, in particolare:

- a) la direttiva 21 novembre 2000, «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie»;
- b) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;
- c) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2007, «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa»;
- d) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2008, «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa».

Roma, 25 luglio 2008

Il Presidente: Berlusconi



*V. Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Prot. 3.3.3. 14537/Sott. *ca*

Roma, 15 OTT. 2001

INDIRIZZI IN CALCE

Oggetto: FESTIVITÀ NAZIONALI

1. Feste nazionali civili

Le Feste nazionali civili del 2 giugno (Anniversario di fondazione della Repubblica), 4 novembre (Festa dell'Unità Nazionale) e 25 aprile (Anniversario della Liberazione) sono celebrate nella capitale ed in tutte le città capoluogo di provincia.

La festa internazionale del lavoro, che cade il 1° maggio, si celebra nella capitale e nelle città capoluogo di regione.

2. Esposizione di bandiere

Nelle feste nazionali civili gli edifici pubblici sono imbandierati. Sugli edifici già quotidianamente imbandierati possono essere esposti ulteriori esemplari della bandiera nazionale ed europea.

Dove possibile, è attuata l'illuminazione di gala.

3. Onorificenze

Nelle Feste nazionali civili gli insigniti di onorificenze OMRI ne indossano le insegne nella forma della rosetta (spilla per le signore).

Per i militari valgono le disposizioni specifiche.

Nella festività del 2 giugno i titolari delle rappresentanze italiane all'estero e i rappresentanti del governo nelle province consegnano i diplomi onorifici a neo insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica.

4. Luoghi di celebrazione

Le celebrazioni in Roma delle festività del 2 giugno, 4 novembre e 25 aprile hanno luogo presso l'Altare della Patria.

Le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono celebrate inoltre nei Sacrali di Redipuglia e dei Caduti d'Oltremare a Bari.

Acquista rango di celebrazione nazionale la cerimonia presieduta dal Presidente della Repubblica, in Roma o in altra località italiana.

La festa nazionale del 2 giugno è celebrata, all'estero e localmente, rispettivamente a cura dei titolari delle rappresentanze italiane all'estero e degli uffici territoriali del governo nelle province.

5. Altare della Patria

In occasione delle festività nazionali del 2 giugno, 4 novembre e del 25 aprile le cerimonie presso l'Altare della Patria hanno luogo con le modalità seguenti:

- onori militari al Presidente della Repubblica o alla massima Autorità presente
- omaggio al Milite Ignoto con deposizione di una corona d'alloro sul sacello da parte del Presidente della Repubblica o della massima Autorità presente
- incontro del Presidente della Repubblica o della massima Autorità presente con le autorità civili e militari convenute all'Altare della patria
- onori militari finali al Presidente della repubblica o alla massima Autorità presente.

Gli onori militari e l'omaggio al Milite Ignoto sono disposti dal Ministro della Difesa, che potrà anche disporre interventi ulteriori di reparti e di mezzi aerei, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica è accompagnato nell'ascesa e nella discesa della Scalea dell'Altare della Patria da:

- Presidente del Senato della Repubblica
- Presidente della Camera dei Deputati
- Presidente del Consiglio dei Ministri
- Presidente della Corte Costituzionale
- Ministro della Difesa
- Capo di Stato Maggiore della Difesa
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e consigliere Militare del Presidente della Repubblica
- Segretari Generali del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale

Sono presenti sul ripiano antistante il Sacello del Milite Ignoto, con i consiglieri al seguito del Presidente della Repubblica:

- Il Presidente della Regione Lazio
- Il Sindaco di Roma
- Il Presidente della Provincia di Roma
- Il Commissario del Governo nella Regione Lazio
- Il Prefetto di Roma
- Il Presidente della Corte d'Appello
- Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia

- I Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, Marina, Aeronautica e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
 - Il Segretario Generale della Difesa
 - Il Comandante Generale della Guardia di Finanza
 - Il Comandante del Corpo Forestale dello Stato
 - Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
 - Il Direttore dell'Amministrazione Penitenziaria
 - Il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri
 - Il Comandante del Comando Militare della Capitale
 - L'Ordinario Militare d'Italia
 - Le rappresentanze degli Ufficiali e dei Sottufficiali delle Forze Armate
 - Presidenti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma
- La cerimonia è coordinata dal Direttore del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. Sacrario di Redipuglia

La celebrazione avviene, di massima, nel modo seguente:
 Arrivo al Sacrario della massima autorità e resa degli onori militari
 Deposizione della corona da parte della massima autorità
 Onori ai caduti
 Accensione dei tripodi
 Eventuale celebrazione religiosa
 Lettura delle motivazioni della M.O.V.M. al Milite Ignoto
 Allocuzione
 Onori finali alla massima autorità, che si accomiata

7. Sacrario Caduti d'oltremare - Bari

La celebrazione avviene, di massima, nel modo seguente:
 Arrivo della massima autorità e resa degli onori militari
 Deposizione della corona in memoria ai caduti da parte della massima autorità
 Onore ai caduti
 Firma dell'Albo d'onore da parte della massima autorità
 Eventuale celebrazione religiosa
 Lettura della preghiera del caduto in guerra e della motivazione della medaglia d'oro al Milite Ignoto
 Allocuzione
 Onori finali alla massima autorità, che lascia il Sacrario

8. Onori militari

In occasione delle festività nazionali gli onori militari sono resi ai caduti, al Presidente della Repubblica e alla Autorità di più alto livello protocollare presente nelle sedi locali.

Nella festa della Repubblica ha luogo la parata militare nella capitale e possono svolgersi cerimonie militari nei capoluoghi ove hanno sede reparti militari.

9. Ricevimenti

I titolari delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e i prefetti delle province offrono nelle proprie sedi un ricevimento alle autorità locali in occasione del 2 giugno Festa della Repubblica.

10. Partecipazione popolare

Nella festa della Repubblica gli organi del governo, d'intesa con le autorità locali, promuovono la partecipazione popolare alla celebrazione, anche attraverso l'apertura di siti pubblici, concerti di bande e complessi musicali e altre manifestazioni festose.

11. Festa del lavoro

La festa del 1° maggio si celebra nei capoluoghi di regione con la consegna delle decorazioni della Stella al Merito del lavoro e l'intervento di un rappresentante del governo.

Nella Capitale, nel Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, si svolge la cerimonia nazionale, alla quale partecipa una rappresentanza degli insigniti di ciascuna regione.

12. Inviti

Il Ministro della Difesa rivolge alle autorità previste l'invito a partecipare alle cerimonie presso l'Altare della Patria e alle cerimonie militari in Roma. L'autorità militare territoriale rivolge gli inviti nei sacrari di Redipuglia e dei Caduti d'Oltremare e alle cerimonie militari locali.

I titolari delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero rivolgono l'invito alle eventuali cerimonie locali.

I titolari degli uffici territoriali del governo nelle province, rivolgono l'invito nelle sedi statali ed i sindaci nelle cerimonie locali.

Il titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo di regione rivolge gli inviti alla celebrazione del 1° maggio.

Gli inviti alle celebrazioni ufficiali sono rivolti ai titolari delle cariche, mentre gli inviti ai ricevimenti sono estesi ai consorti.

13. Formalità

Nelle cerimonie alle quali è presente il Presidente della Repubblica è presente anche bandiera di guerra ed è suonato l'Inno nazionale.

Nelle altre cerimonie è presente la bandiera nazionale e nella festività del 2 giugno è suonato l'Inno nazionale

14. Coordinamento

Il coordinamento del cerimoniale delle celebrazioni delle feste nazionali nella Capitale è curato dal Dipartimento del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio. Quando ad esse partecipi il Presidente della Repubblica, il coordinamento avviene di concerto con il Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica. Nelle cerimonie all'estero è curato dal titolare della rappresentanza diplomatica italiana, nelle cerimonie nei capoluoghi di regione e di provincia dal Prefetto titolare dell'ufficio territoriale di governo.

15. Spese

Le spese per gli allestimenti delle celebrazioni sono a carico delle autorità locali, le spese per i ricevimenti nelle sedi statali sono a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni dello Stato.


Le spese per parate militari rimangono a carico del bilancio del Ministero della Difesa.

°

Il Ministero degli Affari Esteri è pregato di portare la presente circolare a conoscenza delle Rappresentanze italiane all'estero.

I Signori Commissari del Governo sono pregati di portare la circolare a conoscenza della Presidenza delle Regioni, i Signori Prefetti titolari degli uffici territoriali del governo a conoscenza degli enti locali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO



STAMPA:
Tipografia Print Company S.r.l.
Via T. Edison, 20 - Monterotondo Scalo (RM)
www.printcompany.it



Raccolte normative pubblicate dal Senato

1. Codice dello Status del parlamentare. Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso, dicembre 2004
2. Manuale dei diritti umani, Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli tradotti in italiano. Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, aprile 2006
3. Disposizioni regolamentari per la verifica dei poteri. Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso, aprile 2006
4. Norme e consuetudini di cerimoniale. Servizio di Questura e del Cerimoniale, giugno 2006
5. Disposizioni in materia di adempimenti patrimoniali e di spese elettorali dei parlamentari. Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso, maggio 2006
6. Normativa elettorale. Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, marzo 2007
7. Codice parlamentare. Servizio Studi Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, maggio 2007
8. Disposizioni in materia di adempimenti patrimoniali e di spese elettorali dei parlamentari. Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso, aprile 2008
9. Disposizioni regolamentari per la verifica dei poteri. Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso, giugno 2008